ALLEGATO A

AL DECRETO n. 454 del 25-05-2020

Direzione Ambiente

REGIONE DEL VENETO

COMITATO TECNICO REGIONALE V. I. A.
(L.R. 18 febbraio 2016, n. 4)

Parere n 113 del 08/04/2020

Oggetto: La Valeggiana Srl. – Progetto di coltivazione della cava di sabbia e ghiaia denominata "Turchetti 4 – Ampliamento Nord".
Comune di localizzazione: Valeggio sul Mincio (VR).
Procedura per il rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., art. 11 della L.R. n. 4/2016, DGR n. 568/2018).
Codice progetto 46/19.

1. PREMESSA AMMINISTRATIVA

In data 02/08/2019 è stata presentata, per l'intervento in oggetto, dalla Ditta La Valeggiana Srl. (con sede legale in Via Isabella d'Este, n. 22 – 46100 Mantova (MN), P.IVA 00541120200), domanda per il rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale ai sensi dell'art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., dell'art. 11 della L.R. n. 4/2016 e della DGR n. 568/2018, acquisita al protocollo regionale n. 345355.

Contestualmente alla domanda di VIA sono stati depositati presso la Direzione Commissioni Valutazioni - Unità Organizzativa Valutazione Impatto Ambientale (U.O. V.I.A.) della Regione Veneto, il progetto definitivo, il relativo studio di impatto ambientale, comprensivo di sintesi non tecnica (pubblicati sul sito web della Regione del Veneto: www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/via, progetto n. 46/2019).

La Direzione Commissioni Valutazioni – U.O. VIA, verificato quanto previsto dal comma 2 dell'art 27-bis del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., con nota prot. n. 361438 del 14/08/2019 ha comunicato al proponente ed agli Enti e Amministrazioni potenzialmente interessati e comunque competenti ad esprimersi sulla realizzazione e sull'esercizio del progetto, l'avvenuta pubblicazione sul sito web dell'Unita Organizzativa VIA della documentazione e degli elaborati progettuali trasmessi dal proponente, chiedendo di verificare l'adeguatezza e la completezza degli stessi, e la necessità di eventuali integrazioni.

L'argomento in questione è stato presentato durante la seduta del Comitato Tecnico regionale V.I.A. del 20/11/2019. Durante la medesima seduta è stato nominato il gruppo istruttorio incaricato dell'analisi tecnica del progetto.

Considerato che ai sensi dell'art.10, comma 3, del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. la procedura di VIA comprende le procedure di valutazione d'incidenza di cui all'articolo 5 del decreto n. 357 del 1997, il proponente, in allegato alla domanda ha presentato la Dichiarazione di non necessità di Valutazione di Incidenza con allegata "Relazione Tecnica" ai sensi della DGR n. 1400/2017.

Il proponente in data 07/10/2019 presso la Sala Toffoli di Valeggio sul Mincio (VR) ha provveduto alla presentazione al pubblico dei contenuti del progetto e dello SIA, ai sensi dell'art. 14 della L.R. 4/16 e ss.mm.ii., secondo modalità concordate con il Comune direttamente interessato dalla realizzazione dell'intervento (come da dichiarazione presentata dalla Società acquisita in data 09/10/2019 al protocollo regionale n. 434887).

Considerato che nei termini previsti dall'art. 27-bis, comma 3, del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. non sono pervenute dalle amministrazioni e dagli enti interessati eventuali richieste di integrazioni, verificata la completezza della documentazione presentata, con nota prot. n. 481604 del 08/11/2019,

la Direzione Ambiente – U.O. VIA – ha comunicato l'avvio del procedimento, provvedendo a pubblicare su sito web l'avviso al pubblico di cui all'art. 23, c.1 lett e), del D.Lgs. n. 152/06.

Durante l'iter istruttorio sono pervenuti agli Uffici dell'U.O. V.I.A. i seguenti pareri/osservazioni, di cui all'art. 24 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., tesi a fornire elementi conoscitivi e valutativi concernenti i possibili effetti dell'intervento:

- nota del Consorzio di Bonifica Veronese, acquisita al protocollo regionale in data 19/11/2019, n. 498536, confermata con nota acquisita l'8/04/2020, con prot. n. 149072;
- nota di e-distribuzione SpA, acquisita al protocollo regionale in data 07/04/2020, n. 147328;

Esaminata la documentazione agli atti ed evidenziato in particolare quanto di seguito riportato.

2. DESCRIZIONE SINTETICA DELL'INTERVENTO

La cava TURCHETTI 4 si colloca all'interno del Polo estrattivo di Valeggio Sul Mincio, situato lungo il margine occidentale della provincia di Verona. E' stato recentemente autorizzato, con provvedimento n. 3 del 09.01.2020, alla ditta Cave Ghiaia Nardi s.r.l. un ampliamento della cava per complessivi 426.000 mc.

Il progetto in esame prevede un ampliamento in estensione della cava pari a 45.800 mq comprensivo delle aree di rispetto e delle aree afferenti alle scarpate in comune con la cava "TURCHETTI 4". Tale ampliamento si raccorda con la cava attualmente in essere che a propria volta si raccorda con altre attività adiacenti così da creare, a fine lavori di coltivazione, un unico sedime continuo ribassato di circa 43 ettari.

Visione d'insieme del "Polo estrattivo" di Valeggio sul Mincio

STATO AUTORIZZATORIO

Come già accennato, la cava "TURCHETTI 4" è stata di recente oggetto di provvedimento autorizzatorio n. 3 del 09.01.2020, a favore della ditta Cave Ghiaia Nardi s.r.l. mentre il presente ampliamento è stato richiesto dalla ditta La Valeggiana s.r.l.. La normativa vigente in materia, la L.R. 13/2018, all'art. 16 comma 3 prevede che l'ampliamento di una cava possa essere richiesto anche da un soggetto, avente i previsti requisiti, diverso dall'intestatario della cava esistente previa esibizione di un accordo formale tra le due parti per la gestione delle aree di contatto e/o delle parti comuni tra le due cave. Nel caso di specie, l'accordo tra le ditte Cave Ghiaia Nardi s.r.l. e La Valeggiana s.r.l. è stato stipulato in data 30/07/2019 e registrato presso l'Agenzia delle Entrate in data 30/04/2020, come comunicato con nota prot. n. 176828 del 04/05/2020.

CARATTERISTICHE DELL'INTERVENTO

Si tratta dell'ampliamento areale della cava di sabbia e ghiaia denominata "TURCHETTI 4" per una superficie complessiva di 45.800 mq ed una profondità media di scavo di circa -16 m dal piano campagna, in raccordo con la quota di fondo scavo dell'attuale cava autorizzata. Le modalità di coltivazione sono quelle classiche di questa tipologia di cava e consistono nell'iniziale asporto del cotico vegetale di copertura che verrà accantonato per le successive operazioni di ricomposizione ambientale e successivamente nell'estrazione vera e propria del giacimento per step successivi. Nel caso specifico la ditta ha previsto di sviluppare l'estrazione in due fasi (o lotti) che interessano l'intera superficie, in quanto individuati in senso verticale.

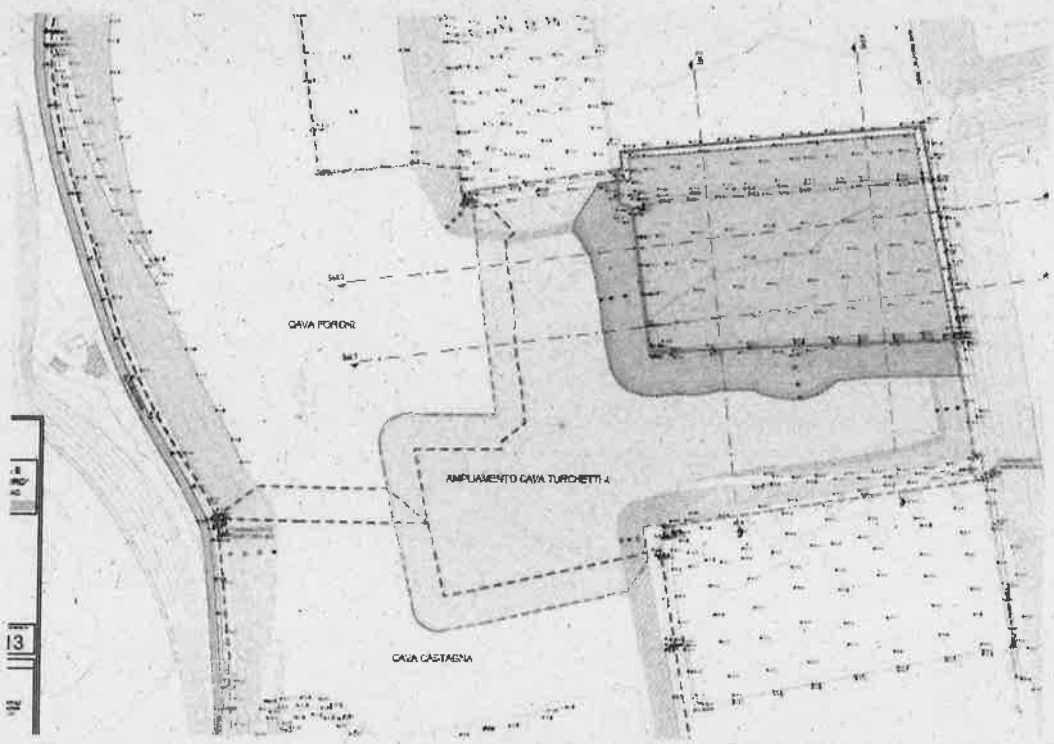

Planimetria di escavazione

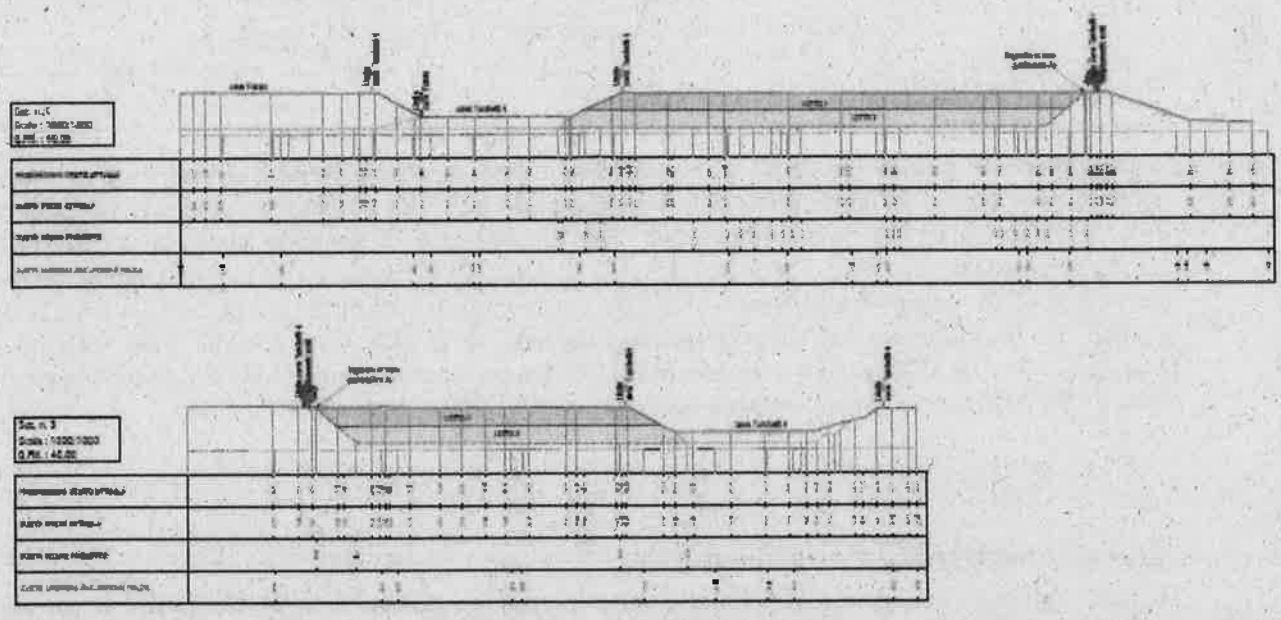

Sezioni di coltivazione

Il progetto prevede una serie di interventi che, in estrema sintesi, sono i seguenti:

Approntamento del cantiere
La cava verrà recintata lungo tutto il perimetro, ad eccezione dei confini con altre attività estrattive, dal momento che le varie estrazioni saranno coordinate; verrà realizzato un arginello in terra lungo il ciglio superiore degli scavi; sarà messa a dimora una siepe arboreo arbustiva lungo tutto il margine superiore della scarpata di scavo e verranno realizzati n. 2-3 piezometri per il monitoraggio idrochimico e idrodinamico delle acque di falda.

Coltivazione del giacimento in 2 lotti
Come già precedentemente accennato la coltivazione si svilupperà in due fasi (o lotti) che la ditta ha individuato in senso verticale ossia intende suddividere il giacimento in due parti ma in profondità, estraendo ovviamente inizialmente la metà superiore e poi la metà inferiore. L'escavazione avverrà su fronti di altezza massima compresa tra i 6 e gli 8 metri ed angolo di inclinazione non superiore a 40°.

Opere di ricomposizione ambientale
La ricomposizione ambientale del sito verrà realizzata quanto più possibile contestualmente alla fase di estrazione e sostanzialmente prevede le seguenti operazioni:

- già in fase di approntamento cantiere verrà messa a dimora una siepe arboreo arbustiva della lunghezza complessiva di circa 380 m, lungo il margine superiore delle scarpate di scavo;
- innalzamento del fondo scavo di circa 1,5 m mediante il riporto di 1 metro di terreno argilloso limoso sabbioso e successivi 50 cm costituiti dal terreno agrario. Il volume di materiale necessario per la realizzazione della descritta ricomposizione morfologica cava è pari a circa 93.500 mc, costituiti in parte dal terreno vegetale di scotico presente in cava (circa 16.000 mc), e per la rimanente volumetria da sottoprodotti di cava (limi di lavaggio), terre e rocce da scavo e terreno agrario di provenienza esterna;
- rimodellamento morfologico delle scarpate laddove è stata conclusa definitivamente l'estrazione mediante il riporto di terre/rocce da scavo e limi di lavaggio del materiale estratto fino ad ottenere il profilo ricompositivo finale.
- opere a verde che comprenderanno: la restituzione del fondo cava ad uso agricolo produttivo con coltivazione biologica su una superficie di circa 30.500 mq, la semina specie erbacee a scopo di rinverdimento e rapido consolidamento del suolo sull'intera superficie delle scarpate pari a 14.970 mq ed infine la messa a dimora di essenze arboreo-arbustive, da effettuarsi sempre sulle scarpate perimetrai di cava, su di una superficie almeno pari al 20% della superfice complessiva delle medesime.

I principali dati dimensionali del progetto sono i seguenti:

Superficie di scavo in ampliamento (compresi i setti divisori): 45.800 mq

Totale volume di scavo (lordo): 556.000 mc

Totale volume materiale utile: 540.000 mc

La ditta ha previsto una durata dei lavori di coltivazione pari a 10 anni, temporalità che verrà impiegata sia per completare i lavori di estrazione sia per eseguire la prevista ricomposizione ambientale.

3. DESCRIZIONE DELLO S.I.A. (Studio di Impatto Ambientale)

3.1. QUADRO DI RIFERIMENTO PROGRAMAMATICO

Nel quadro programmatico vengono analizzate le relazioni e la compatibilità dell'opera in progetto con strategie ed obiettivi di piani e programmi di livello nazionale, regionale, provinciale e comunale riferiti ai settori: trasporti, socio-economico, pianificazione territoriale ed urbanistica e tutela del paesaggio.

L'area di cava richiesta in ampliamento ricade all'interno del **Piano d'Area Garda Baldo**, adottato con D.G.R. n. 827 del 15.03.2010.

Per l'intero ambito estrattivo di Valeggio sul Mincio, al quale appartiene anche la richiesta di cava *Turchetti 4 Ampliamento Nord*, la cartografia del Piano d' Area prevede le seguenti attribuzioni:

- Sistema delle fragilità: "zona soggette ad allagamento";
- Sistema delle valenze storico-culturali: "ambito rurale conoide del Mincio";
- Sistema ambientale: "Area di rilevante pregio paesistico-ambientale";
- Sistema floro-faunistico: nessuna zonizzazione.

Inoltre, le Norme Tecniche di Attuazione del Piano d'Area, relativamente alla zonizzazione *"Area di rilevante pregio paesistico-ambientale"*, prevedono che *"E' vietata l'apertura di nuove cave e miniere a cielo aperto e la riapertura delle cave inattive da oltre un anno; sono comunque fatti salvi l'apertura e l'ampliamento di miniere già concessionate o di cave già autorizzate, alla data di adozione del presente piano di area"*.

La norma del Piano d'Area, pertanto, avrebbe potuto costituite elemento di conflitto con le previsioni del P.R.A.C. per l'ambito estrattivo di Valeggio.

Per superare ciò, nelle N.T.A. del vigente P.R.A.C. è stato inserito l'art. 10 comma 6 che stabilisce espressamente che *"Ai sensi del comma 2 dell'art. 24 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 'Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio' le presenti norme tecniche attuative modificano le previsioni del Piano d'Area Garda Baldo limitatamente all'area a sud dell'abitato di Valeggio sul Mincio, già sede di numerose attività estrattive."*.

Conseguentemente, l'intervento di ampliamento richiesto, per gli effetti dell'art. 10 comma 6 delle N.T.A. del P.R.A.C. vigente, è conforme alle previsioni del Piano d' Area Garda Baldo.

Con riferimento alle cartografie del **Piano Regionale per le Attività di Cava,** approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 32 del 20 marzo 2018, l'area di intervento è individuata come Comparto estrattivo di Valeggio sul Mincio; nella Tavola 5.3.2 si inserisce nell' Ambito estrattivo ghiaia. L'intervento richiesto risulta in linea con le previsioni normative del P.R.A.C. medesimo.

Dal quadro di riferimento programmatico emerge, con riferimento al **Piano Territoriale Regionale di Coordinamento vigente (1991)**, che l'intervento non ricade all'interno della fascia di ricarica degli acquiferi (**Tavola 1**).

Nella **Tavola 2** l'area di intervento non risulta inserita all'interno di Aree naturali protette, nè in nessun particolare contesto o ambito ambientale e paesaggistico.

Per quanto riguarda la **Tavola 3** "Integrità del territorio agricolo" l'area di cava rientra all'interno di Ambiti con buona integrità (art. 23 N.d.A.). La **Tavola 4** (Sistema insediativo ed infrastrutturale storico ed archeologico) posiziona l'area di cava ad ovest della SR 249 Gardesana, individuata quale itinerario di valore storico e storico-ambientale (art. 26 N.d.A.). Per tali ambiti il piano fornisce le direttive da osservare nella redazione degli "strumenti subordinati" al fine di "governarli". Non ne deriva pertanto alcun divieto all'ampliamento della cava in esame, posta ad ogni buon conto all'esterno di tale ambito.

Per quanto riguarda la Tavola n. 8 del PTRC "Articolazione del piano", l'intervento ricade all'interno degli "ambiti di pianificazione per piani di area di terzo intervento" e "Ambiti di pianificazione di livello regionale dei valori paesaggistici ed ambientali". Per tali ambiti il Piano fornisce esclusivamente le direttive da osservare nella redazione degli "strumenti subordinati" al fine di "governarli". Non ne deriva pertanto alcun divieto per l'ampliamento della cava in esame.

Le altre tavole (**Tavole 5, 6, 7 e 10**) non evidenziano ulteriori aspetti specifici.

Dall'analisi del PTRC vigente non emergono motivi ostativi alla richiesta di apertura della cava.

Nel **Piano Territoriale Regionale di Coordinamento adottato (2009),** l'area di cava e del suo ampliamento ricadono nel Piano d'Area Garda Baldo, descritto precedentemente.

La **Tavola 1a** (Uso del suolo-Terra) inquadra il sito come area agropolitana.

La **Tavola 1b** (Uso del suolo – Acqua) segnala l'appartenenza del suddetto sito all'area di primaria tutela quantitativa degli acquiferi (art. 16 N.d.A.) e ad area vulnerabile ai nitrati.

Nella Tavola 1c (Uso del suolo – Idrogeologia e rischio sismico) l'area di progetto ricade in superficie irrigua.

La **Tavola 02** (Biodiversità) evidenzia che il sito ricade in area con diversità dello spazio agrario medio bassa.

Nella **Tavola 03** (Energia e ambiente) l'area in esame è classificata come tessuto urbanizzato in un'area con inquinamento tra quelle a basso inquinamento da NOx compreso tra 0 e 10 μg/m3.

L'analisi dell'Atlante ricognitivo degli ambiti di paesaggio riporta l'area di progetto nell'ambito di paesaggio n. 24 – "Alta Pianura Veronese". Secondo quanto riportato nell'elaborato "Fattori di rischio ed elementi di vulnerabilità" la cava di progetto ricade all'interno di un ambito territoriale interessato dalla presenza di "aree estrattive in atto" ed "aree estrattive estinte" per i quali gli obiettivi prevedono al punto 35a, b e c: migliorare la qualità paesaggistica ed ambientale delle cave e delle discariche durante la loro lavorazione; promuovere la realizzazione di interventi di mitigazione e compensazione degli impatti ambientali e paesaggistici; prevedere azioni di coordinamento della ricomposizione paesaggistica dei siti interessati da cave dismesse e discariche esaurite, come occasione di riqualificazione e riuso del territorio, di integrazione della rete ecologica e fruizione didattico-naturalistica.

Non ne deriva pertanto alcun divieto per l'ampliamento della cava in esame.

Il **Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale approvato** con DCP n. 236 del 03.03.2015, evidenzia la non appartenenza dell'area in esame a zone sottoposte a vincolo paesaggistico, ambientale o archeologico (**Tavola 1b**).

Rispetto ai tematismi individuati dalla "Carta della Fragilità" (**Tavola 2b**) l'area in esame ricade all'interno della "Fragilità ambientale: fascia di ricarica degli acquiferi (artt. 21-22-24-40 e 41N.d.A.) ed in cava attiva" (artt. 21-22 e 29). *I comuni dovranno utilizzare le cave esistenti nell'alta pianura come bacino artificiale per la ricarica degli acquiferi. Art. 24 b).*

Nella **Tavola 3b**) "Sistema ambientale" l'ambito di studio non ricade in ambiti o zonizzazioni particolari.

Per quanto riguarda il sistema insediativo-infrastrutturale della **Tavola 4b**) l'area di intervento non riporta alcuna indicazione; è, quindi da escludere qualsiasi interferenza con queste infrastrutture.

Rispetto ai tematismi individuati dalla "Carta Sistema del Paesaggio" (**Tavola 5b**), il sito in esame appartiene all'ambito agrario del frutteto (artt. 94-95 e 96).

Non ne deriva pertanto alcun divieto per l'ampliamento della cava in esame.

Nel **Piano di Assetto del Territorio** del Comune di Valeggio sul Mincio, nella **Tavola 1** "Carta dei Vincoli e della Pianificazione Territoriale" l'area oggetto di intervento rientra nell'area del Piano cave comunale (art. 2.10.2), *che definisce l'ambito in cui promuovere l'attività estrattiva. Tale strumento è stato approvato con D C.C. n. 95 del 1985 e successivamente con delibera C.C. n. 06 del 31.01.1997. All'interno di tale ambito si applicano le disposizioni previste dal piano non in contrasto con la vigente normativa regionale in materia.* L'area di cava non risulta interessata da nessun tipo di vincolo.

La **Tavola 2** delle Invarianti non evidenzia aspetti specifici; la **Tavola 3** della Fragilità, individua l'area come idonea (art. 2.24) *Nelle aree idonee gli interventi sono soggetti alle norme generali di tutela dal rischio geologico-idraulico.*

nella **Tavola 4** "Trasformabilità" l'area in esame ricade nell'ATO 3 "pianura" (art. 3.5) del Comune di Valeggio sul Mincio. *Il P.I., nel rispetto degli obiettivi, del dimensionamento complessivo e dei vincoli e tutele del P.A.T., può prevedere limitate variazioni del perimetro agli A.T.O., conseguenti alla definizione a scala minore delle previsioni urbanistiche, e sempre che non alterino l'equilibrio ambientale e le condizioni di sostenibilità evidenziate negli elaborati della V.A.S. , così come disciplinato all'art. 6.5 – Norme di Flessibilità -, delle NTA.*

Non ne deriva pertanto alcun divieto per l'ampliamento della cava in esame.

Dalla consultazione degli elaborati facenti parte del **Piano degli Interventi del Comune di Valeggio sul Mincio** (D.C.C. n. 13/2017, 2° PI), emerge che nella **Tavola 1e** – zonizzazione intero territorio l'area di progetto ricade in "Ambito Piano Cave Comunale" (art. 68). *Trattasi dell'ambito individuato per consentire la coltivazione di cave o miniere nel rispetto totale dei progetti approvati dagli Organi competenti. Sono consentiti impianti di lavorazione dei materiali inerti, lapidei e litoidi, ai sensi dell' art. 21 della L.R. 44/82. Nelle zone soggette a "Programmi complessi per le "zone cave", saranno consentite le specifiche sistemazioni e utilizzi del suolo, degli spazi e degli edifici ivi indicati, previa predisposizione di Piani Urbanistici Attuativi di Recupero che potranno prevedere anche modifiche fondiarie, con prevalente recupero in loco del materiale necessario a riconfigurare il terreno da destinare all'attività agricola o alle attività ammesse dal PAT e dal PI. Tali piani attuativi dovranno prevedere la rimozione degli impianti di lavorazione, se presenti, non più funzionali alle cave estinte e/o dismesse. Ai fini della stessa legge, tale ambito è classificato come zona "E" e assoggettato alla normativa specifica.*

Il sito di cava non interferisce con nessuno degli elementi e dei vincoli individuati nella tavola 1; gli altri elaborati del piano non evidenziano ulteriori aspetti specifici.

Non ne deriva pertanto alcun divieto per l'ampliamento della cava in esame.

Il **Piano Tutela delle Acque** è stato approvato con Deliberazione del Consiglio regionale n.107 del 5 novembre 2009 e con successiva DGR 360 del 22/03/2017 "Modifica del Piano di Tutela delle Acque della Regione Veneto" (art. 121 D.Lgs. 152/2006), la Regione Veneto ha approvato l'aggiunta di un comma all'art. 11 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano di Tutela delle Acque, regolamentando alcuni rilevanti aspetti relativi agli effetti ambientali degli scarichi di sostanze pericolose, caratterizzate da possibili risvolti sanitari. Le tavole del piano rilevano che l'area ricade in area a elevata vulnerabilità intrinseca della falda freatica (**Tavola 2.2**). L'area non è interessata da opere di captazione pubbliche destinate al consumo umano (**Tavola 35**) e nella **Tavola 2.3** rientra tra le zone vulnerabili ai nitrati di origine agricola.

Il progetto in esame, non essendo previsto alcun utilizzo e trattamento delle acque, e pertanto alcuno smaltimento, risulta compatibile con quanto previsto dal PTA.

Il territorio comunale di Valeggio sul Mincio ricade nel Bacino Nazionale del fiume Adige; dall'analisi della cartografia del **Piano Stralcio per la tutela dal rischio idrogeologico del fiume Adige**, emerge che l'area di progetto non ricade né in area a pericolosità idraulica, né in area a rischio idraulico.

Dalla consultazione della cartografia del **Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni** si ricava che il sito non presenta alcuna pericolosità o rischio di alluvione.

In relazione al **Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera**, il Comune di Valeggio sul Mincio ricade nell'Agglomerato VR (IT0513 – Pianura e Capoluogo Bassa Pianura), in zona B per tutti gli inquinanti primari valutati, ovvero il monossido di carbonio (CO), il biossido di zolfo (SO2), il benzene, il benzo(a)pirene, il piombo (Pb), il cadmio (Cd), l'arsenico (As) e il nichel (Ni).

Piano Faunistico Venatorio Provinciale 2014-2019. La Regione e le Province del Veneto sono pervenute all'adozione delle rispettive proposte di Piano faunistico-venatorio per il periodo 2014-2019. Detti Piani faunistico-venatori propongono elementi di pianificazione territoriale, di programmazione e regolamentazione delle attività venatorie e di gestione ambientale e della fauna sulla base di obiettivi strategici ambientali e gestionali condivisi.
Dalla valutazione della cartografia inerente il Piano Faunistico-Venatorio Provinciale, si riscontra che l'area di progetto e i suoi dintorni non sono compresi in alcuna zonizzazione particolare.

L'area di progetto è esterna a siti della **Rete Natura 2000**; quelli più vicini sono:
- il S.I.C./Z.P.S. IT3210008 "Fontanili di Povegliano", posto a circa 12 km;
- il S.I.C. 20B0012 "Complesso morenico di Castellaro Lagusello", posto a circa 8 km.

Il proponente ha predisposto una specifica **Dichiarazione di non necessità di Valutazione d'Incidenza Ambientale** ai sensi della DGRV 1400/17, con relativa relazione tecnica dimostrante, in relazione al progetto, l'assenza di effetti significativi sui siti della Rete Natura 2000.

Dall'esame degli strumenti analizzati si può concludere che il progetto della cava Turchetti 4 ampliamento nord risulta compatibile con i vincoli e le previsioni dei piani e degli strumenti considerati.

3.2. QUADRO DI RIFERIMENTO PROGETTUALE

L'intervento richiesto riguarda l'ampliamento in estensione della cava di sabbia e ghiaia denominata "TURCHETTI 4" sita in Comune di Valeggio sul Mincio (VR), attualmente in essere in virtù del Decreto n. 3 09.01.2020 con il quale è stato autorizzato un primo ampliamento dell'originaria cava alla ditta Cave Ghiaia Nardi s.r.l..

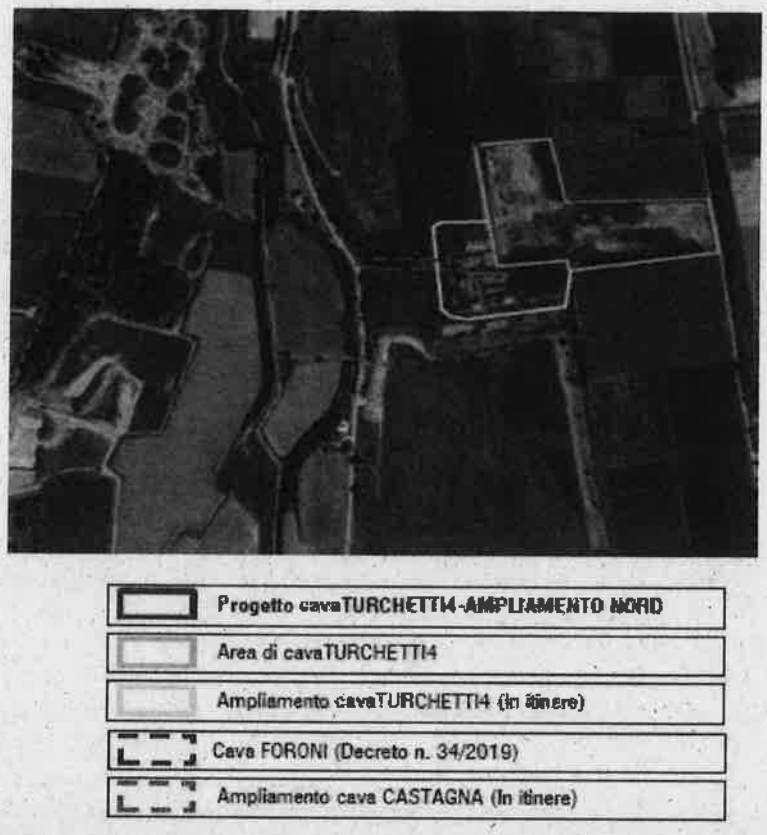

Figura 24 – Ortofoto dello stato attuale cava Turchetti 4, prima inizio coltivazione cava Foroni (Decreto n. 34/2019)

La superficie di ampliamento richiesta è pari a circa 45.800 mq che rappresenta non solo la reale superficie di nuovo scavo ma tiene in considerazione anche l'area occupata dalle scarpate divisorie che verranno in ogni caso abbattute in funzione dell'accordo esistente tra la ditta titolare dell'autorizzazione di cava e la ditta richiedente l'ampliamento in merito alla gestione delle superfici comuni. All'interno dell'area di coltivazione sono esistenti alcuni sostegni di elettrodotto per i quali la ditta ha già chiesto lo spostamento. L'accesso al fondo avverrà attraverso la viabilità esistente per l'ingresso alla cava "FORONI", esercita dalla ditta medesima. La modalità di coltivazione prevede prima di procedere con alcune opere preparatorie quali la recinzione dell'area della cava e, successivamente, alla piantumazione di una siepe arboreo arbustiva sul margine superiore del ciglio di scavo nonché la messa in opera di n. 2-3 piezometri di monitoraggio idrochimico ed idrodinamico per il controllo delle acque di falda. L'intenzione è quella di effettuare controlli semestrali nel corso dei primi tre anni di coltivazione e successivamente annuali fino al termine dell'attività. A questo punto verrà iniziata la vera e propria attività di coltivazione che prevede due fasi (o lotti) successivi: nella prima fase la ditta provvederà all'abbassamento dell'intera area richiesta in ampliamento per una profondità pari alla metà dell'intera profondità di scavo progettata; nella seconda fase la superficie risultante verrà abbassata fino a raggiungere le quote finali di scavo. La metodologia estrattiva delle due fasi è la medesima ossia la ditta, dopo aver provveduto all'asporto del cotico vegetale (terreno superficiale) che verrà accantonato sul fondo della cava esistente in attesa di essere riutilizzato nella ricomposizione finale, procederà per splateamenti successivi su superfici di dimensione variabile il cui fronte avrà altezza compresa tra 6 ed 8 metri ed inclinazione non superiore a 40°.

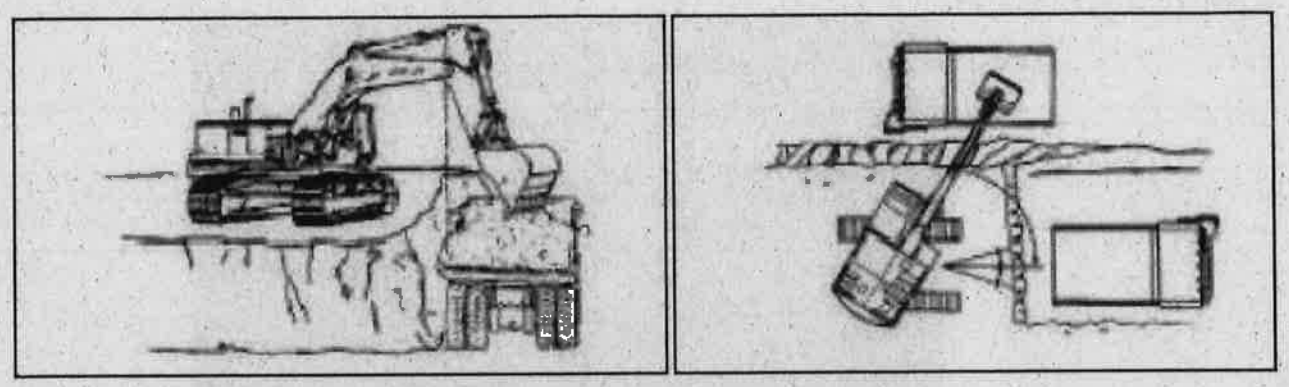

Figura 43 – Metodologia di scavo adottata

La prima fase o lotto, che prevede l'abbassamento dell'area richiesta in ampliamento di circa 8 metri, consentirà l'estrazione di un volume di materiale utile ghiaioso pari a circa 270.000 mc mentre la seconda fase, con la quale l'estrazione raggiungerà le quote finali di scavo in ampliamento, permetterà di scavare altri 270.000 mc di materiale utile commerciabile. Complessivamente quindi verranno movimentati circa 556.000 mc di materiale dei quali 540.000 mc rappresentano la volumetria di materiale utile totale estraibile secondo il progetto presentato. Come già precisato in precedenza, nel corso delle varie fasi di estrazione, i fronti di avanzamento avranno una inclinazione non superiore a 40° sull'orizzontale, dato derivante non solo da previsioni normative ma anche dal calcolo di stabilità condotto sulla scorta della tipologia del materiale presente e del suo grado di coesione. Non sono e non saranno presenti in cava impianti di lavorazione del materiale estratto: la ditta infatti conferirà il tout venant estratto presso i propri impianti situati nella vicina cava "CORTE MOLINARA", esercita dalla medesima ditta. Qui verrà lavorato ed i sottoprodotti derivati (limi di lavaggio) verranno riportati presso la cava "TURCHETTI 4 – AMPLIAMENTO NORD" per essere reimpiegati nella ricomposizione ambientale. La durata dei lavori di coltivazione stimata dalla ditta è di 10 anni complessivi e che riguardano il completamento sia dei lavori di estrazione, con particolare riferimento alla seconda fase, sia delle opere di ricomposizione ambientale del sito.
Per quanto riguarda la sistemazione ambientale prevista, in ragione della tipologia di coltivazione delle cave di ghiaia, non è pensabile una ricomposizione che riporti l'area alle condizioni morfologiche preesisti se non con l'apporto dall'esterno di un volume di materiale idoneo pari al volume di materiale asportato. La sistemazione ambientale dell'area richiesta in ampliamento si propone quindi di restituire all'uso agricolo la superficie di ampliamento, raccordando la ricomposizione morfologica del sito a quella della cava della quale costituisce ampliamento. I lavori di ricomposizione ambientale saranno quanto più possibile contestuali a quelli di escavazione e quindi, con il procedere dell'estrazione della seconda fase ed ogni qual volta vi siano superfici sia di fondo cava sia di scarpate esaurite sotto il profilo giacimentologico, i sottoprodotti derivanti dalla lavorazione del materiale ghiaioso (limi di lavaggio) verranno ridistesi sul fondo cava e sulle scarpate al fine di ottenerne la sagomatura morfologica finale. Successivamente la ditta provvederà al ridistendimento del cotico vegetale per uno spessore non inferiore a 50 cm così da poter poi attuare e rendere efficace il rinverdimento e la funzione agricola definitivi del sito. Tutto ciò compatibilmente con il mantenimento delle aree di manovra e carico mezzi nonché delle piste di accesso all'area di coltivazione. Complessivamente, la ditta ha calcolato in 93.500 mc il volume di materiale necessario alla realizzazione delle opere ricompositive progettate. Tale volumetria è costituita dal materiale di scotico vegetale superficiale (16.000 mc), in parte dai sottoprodotti derivanti dalla lavorazione del tout venant negli impianti situati presso la cava "CORTE MOLINARA", esercita dalla medesima ditta e poco distante dalla cava "TURCHETTI 4" nonchè terre da scavo da apportare dall'esterno e rispondenti ai criteri di utilizzo nelle attività estrattive (rispetto dei limiti di cui alla colonna A, Tab 1, All. 5, Titolo V, Parte Quarta del D.Lgs. 152/2006). Il materiale terroso asportato in fase di escavazione, verrà accumulato sul fondo cava mentre il materiale utile non verrà accumulato ma caricato direttamente sui mezzi di trasporto e conferito

presso l'impianto di lavorazione di proprietà della ditta titolare della cava. Il medesimo mezzo trasporterà poi in cava i limi di lavaggio prodotti dall'impianto di lavorazione, quali sottoprodotti, da impiegarsi immediatamente nella ricomposizione ambientale. Le scarpate ricomposte avranno una inclinazione finale non superiore a 25° e raccordate a quella della limitrofa cava "TURCHETTI 4".

Al termine della risagomatura finale dell'area, le superfici ricomposte verranno destinate all'agricoltura, secondo i protocolli delle colture biologiche, per quanto riguarda la parte pianeggiante o sub pianeggiante (circa 30.500 mq) mentre per quanto riguarda le superfici inclinate (scarpate) verranno rinverdite (circa 14.970 mq). L'inerbimento delle scarpate rispetterà le buone regole agronomiche che prevedono di seminare su un buono sub strato terroso sementi di qualità, scegliendo correttamente l'epoca della semina, le sue modalità ed eseguendo con tempestività le operazioni che dovessero rendersi necessarie. La semente utilizzata è un miscuglio per prati polifiti contenete sia graminacee sia leguminose, specie erbacee ecologicamente idonee alle condizioni stazionali. Il quantitativo di miscuglio impiegati è di circa 50-60 Kg/ha, acquistato presso centri di produzione che ne certifichino qualità e purezza ed indicativamente sarà composto dalle seguenti specie erbacee: Festuca rubra, Lolium perenne, Festuca arundinacea, Dactylis giornerata, Festuca ovina, Festuca pratense, Poa pratensis, Phelum pratense, Bromus condensatus, Agrostis tenuis, Trifolium repens, Trifolium pratense, Lotus cornicolatus e Medicago riguldida. Il post seminagione prevede il controllo dell'attecchimento delle essenze erbacee ed interventi legati ad eventuali fenomeni di eluviamento o erosione sulle scarpate e/o rimozione di eventuale pietre affioranti a seguito di assestamento del terreno vegetale. Il primo anno successivo alla semina si provvederà ad uno sfalcio al fine di favorire l'accrescimento e ricaccio papulare. La superficie delle scarpate sarà inoltre oggetto di messa a dimora di specie arboreo –arbustive per almeno il 20% della loro superficie complessiva, secondo lo schema della macchia seriale ossia un impianto misto composto per metà da esemplari arborei e per l'altra metà da esemplari arbustivi. Il modulo così creato, quale unità elementare viene poi replicata sulla superficie da rimboschire. Ogni modulo avrà una superficie di circa 350 mq ed è prevista una densità di impianto di circa 2.400 esemplari/ha quindi complessivamente andranno piantumate quasi 720 essenze arboree/arbustive (essendo la superficie oggetto di piantumazione pari a 3.000 mq). La scelta delle specie da mettere a dimora è ricaduta su quelle che costituiscono normalmente i tradizionali boschi planiziali e la loro disposizione all'interno del modulo seriale dovrà essere studiata in modo tale da non avere eccessiva competizione tra esemplari adiacenti. Tra le specie arboree verranno impiegati l'Olmo campestre, l'Acero campestre, il Carpino bianco, Il Frassino ossifilo, il Perastro, il Tiglio selvatico e L'Ontano nero mentre tra gli arbusti la Sanguinella, il Biancospino, la Frangola, il Ligustrello, il Prugnolo, il Nocciolo, il Corniolo e la Rosa canina. L'impianto verrà eseguito con pane di terra, tutore e disco pacciamante. Al fine di evitare danneggiamenti da parte di animali selvatici, le piantine verranno protette con shelters. Le aree boscate di neoformazione verranno poi sottoposte a cure colturali per i due anni successivi all'impianto consistenti nel controllo di concorrenza di piante infestanti, rimpiazzo delle fallanze, eventuale irrigazione di soccorso, eventuali sfalci per il racaccio papulare, rimozione degli shelters etc. Il costo per la realizzazione delle opere ricompositive descritte è stato stimato dalla ditta in € 150.350,00.

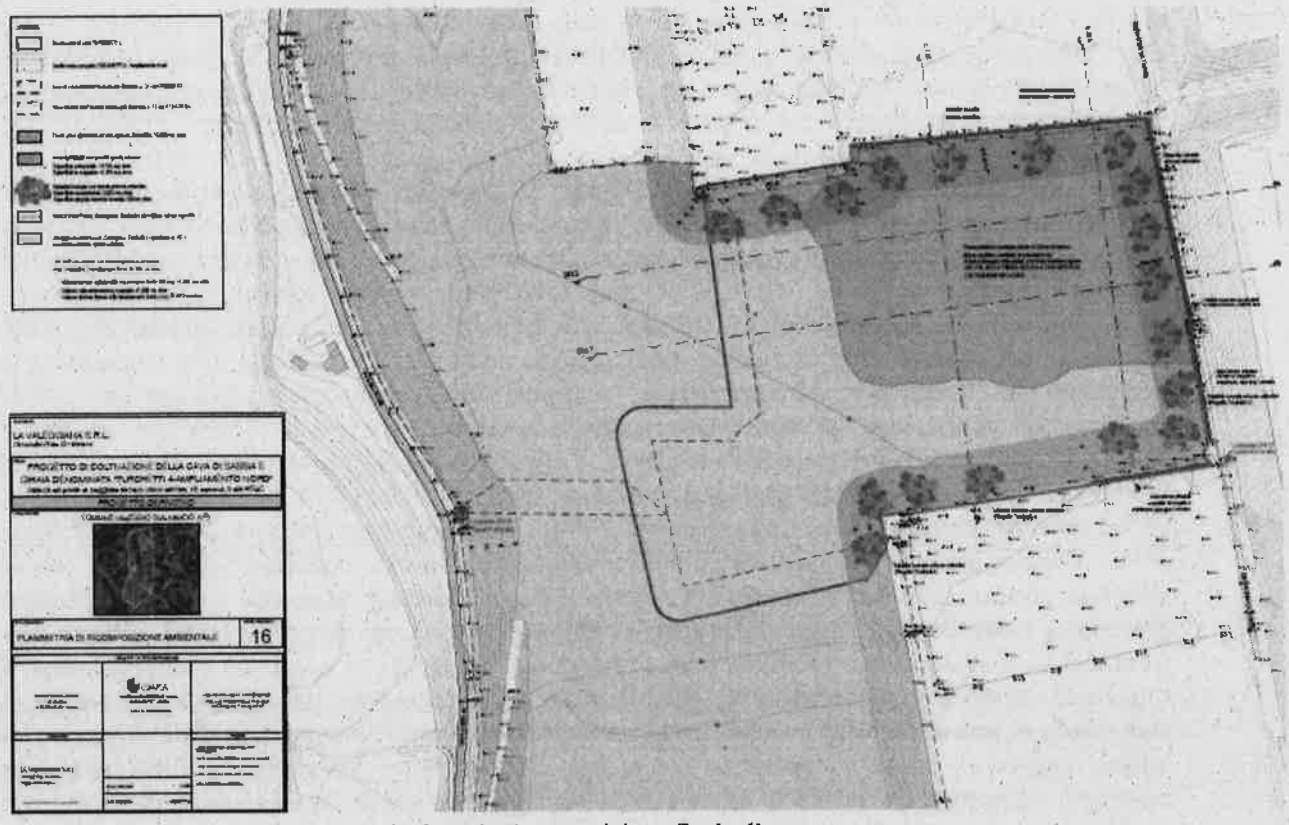

Planimetria ricomposizione finale di cava

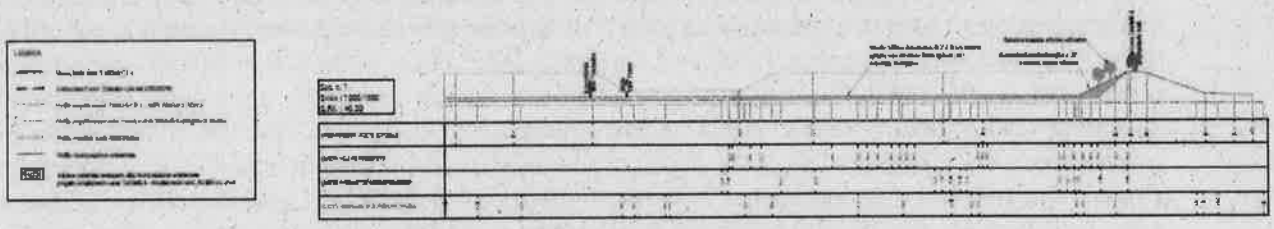

Sezione esplicativa della ricomposizone ambientale

Secondo il crono programma elaborato dalla ditta richiedente, il piano di ricomposizione si svilupperà sostanzialmente nel corso dell'ultimo anno di coltivazione, ad eccezione delle opere ricompositive realizzabili contestualmente all'estrazione, sulle aree giacimentologicamente esaurite trovando completamento al termine del decimo anno di autorizzazione. La ricomposizone ambientale dell'ampliamento denominato "TURCHETTI 4 – AMPLIAMENTO NORD" è correlato anche alla coltivazione della cava "TURCHETTI 4" e pertanto il crono programma mette in relazione le due attività così da avere un quadro più completo delle attività che si svolgeranno in sito.

CAVA TURCHETTI 4	1° ANNO	2° ANNO	3° ANNO	4° ANNO	5° ANNO	6° ANNO	7° ANNO	8° ANNO	9° ANNO	10° ANNO	
Approntamento cantiere	X										
Coltivazione LOTTO 1		X	X	X	X	X					
Coltivazione LOTTO 2						X	X	X			
Coltivazione LOTTO 3							X	X	X		
Ricomposizione LOTTO 1				X	X	X				X	
Ricomposizione LOTTO 2						X	X	X		X	
Ricomposizione LOTTO 3								X	X	X	
CAVA TURCHETTI 4 – AMPLIAMENTO NORD		1° ANNO	2° ANNO	3° ANNO	4° ANNO	5° ANNO	6° ANNO	7° ANNO	8° ANNO	9° ANNO	10° ANNO
Approntamento cantiere		X									
Coltivazione LOTTO 1		X	X	X	X	X					
Coltivazione LOTTO 2							X	X	X	X	X
Ricomposizione LOTTO 1											X
Ricomposizione LOTTO 2											X

Tabella 2 – Cronoprogramma lavori cava TURCHETTI 4 e cava TURCHETTI 4 – AMPLIAMENTO NORD

3.3. QUADRO DI RIFERIMENTO AMBIENTALE

Il Proponente ha descritto gli impatti dell'impianto sulle seguenti componenti:

- Atmosfera
- Ambiente idrico
- Suolo e sottosuolo
- Paesaggio
- Rumore
- Traffico e viabilità
- Flora, fauna e ecosistemi

Atmosfera

Relativamente all'ambito locale (area di progetto ed immediato intorno) la qualità dell'aria è condizionata dalle emissioni che si verificano lungo la viabilità regionale SR249 e provinciale (SP 27) per il passaggio di autoveicoli commerciali leggeri e mezzi pesanti e dalle emissioni che si verificheranno lungo la viabilità interna delle cave attive a fondo sterrato per il passaggio di mezzi pesanti; a circa 550 m in direzione est rispetto al limite di cava sono inoltre presenti gli impianti di trattamento inerti della ditta Eco Corse S.r.l. e a circa 1km in direzione sud rispetto al limite di cava sono presenti gli impianti di trattamento inerti della ditta La Valeggiana S.r.l..

Fase di coltivazione

Durante la fase di coltivazione, le potenziali interferenze indotte dall'attività di cava sono principalmente dovute all'emissione di gas combusti dai mezzi meccanici deputati all'allestimento del cantiere, alle operazioni di scavo del materiale ghiaioso e al trasporto dei materiali e all'emissione di polveri dovute alle operazioni di scavo ed in generale alla movimentazione di terra e suolo.

Per quanto riguarda l'emissione di gas combusti dai mezzi meccanici, i macchinari utilizzati per l'estrazione del materiale sono una pala gommata e un escavatore cingolato che opereranno uno alla volta, per un periodo di circa 8 ore/giorno, su 220 giorni/anno per una durata di 10 anni, mentre il traffico veicolare indotto è stimano in circa 32 passaggi/giorno in entrata ed uscita dal sito estrattivo, vale a dire circa 4 passaggi/ora.

Il proponente ha simulato i valori di emissione annuali (ton/a) prodotti dalla coltivazione di cava e i valori ottenuti sono stati confrontati con i valori di emissioni stimati per il Comune di Valeggio sul Mincio (anno 2010), forniti dall'INEMAR (Inventario Emissioni Aria) e resi disponibile dalla Regione Veneto.

Il proponente ritiene che le emissioni dovute all'attività di cava in rapporto con i valori annui stimati per il comune siano limitate, in quanto gli incrementi si attestano su valori inferiori al punto percentuale.
Per quanto riguarda le emissioni di polveri, le azioni di progetto in grado di generare emissioni in atmosfera sono le seguenti:
- scotico e sbancamento del materiale superficiale;
- coltivazione del materiale inerte;
- caricamento del materiale estratto;
- trasporto su strada sterrata del materiale di cava in uscita.

Al fine di valutare la compatibilità delle emissioni prodotte nei confronti dei ricettori sensibili più prossimi al cantiere estrattivo, sono state applicate le linee guida ARPAT relative ai metodi di stima delle emissioni di particolato di origine diffusa prodotte dalle attività di trattamento degli inerti, con la conclusione che le emissioni derivanti delle attività svolte nei cantieri di cava, considerando, ad ogni buon conto, un abbattimento del 90% delle emissioni a seguito delle azioni di bagnatura delle viabilità sterrata di cantiere, risultano ambientalmente sostenibili.

Fase di ricomposizione:
Le attività previste sono essenzialmente quelle di movimento terra. Nell'ambito di tali attività i mezzi impiegati risultano un numero relativamente minore rispetto alla fase di coltivazione e vengono impegnati in operazioni di basso impatto ambientale per quanto concerne l'interferenza dovuta all'emissione di polveri e gas combusti.
Come per la fase di coltivazione, in relazione alla morfologia dell'area di cava, le interferenze nei confronti della qualità dell'aria con riferimento ai possibili recettori individuati, possono essere considerate non significative e del tutto reversibili al termine dei lavori di coltivazione, ancorché limitate allo stesso ambito di cava.

Mitigazioni
- In caso di condizioni ambientali predisponenti (terreni particolarmente asciutti, venti intensi) si dovrà procedere con la bagnatura con autobotte dei materiali ghiaiosi di scavo da movimentare, dei piazzali e delle piste di accesso.
- L'emissione di gas combusti nell'aria dovrà essere mitigata utilizzando tutti gli accorgimenti tecnici e gestionali per minimizzarne la produzione. In particolare si indicano le seguenti raccomandazioni
  - Verifica periodica del corretto funzionamento dei sistemi di abbattimento dei gas di scarico delle macchine operanti in cantiere.
  - Utilizzo di carburanti eco-compatibili (a basso tenore di zolfo) per quanto riguarda l'alimentazione dei mezzi operativi di cantiere.

Successivamente all'utilizzo delle mitigazioni, l'impatto previsto risulta Trascurabile.

Ambiente idrico: acque superficiali
L'area vasta in analisi, per quanto riguarda gli aspetti attinenti con la qualità delle acque superficiali, è condizionata in linea generale dai seguenti fattori:
- l'ambito territoriale appartiene alla media pianura alluvionale veronese, a monte della fascia delle risorgive, all'interno del bacino idrografico del fiume Adige; il corso d'acqua naturale più prossimo all'area di intervento è il fiume Mincio che scorre a circa 1,9 km dall'area di cava; l'area in oggetto dista circa 800 m dalla Seriola Prevaldesca e circa 75 m dal canale terziario 6R II (Canale Alto Agro Veronese).
- secondo gli allegati della DGR 1856/2015, il Tratto Veneto del fiume Mincio, è classificato per lo stato ecologico SCARSO e per lo stato chimico BUONO; il Tione dei Monti, a est della cava, è classificato per lo stato ecologico SUFFICIENTE e per lo stato chimico BUONO; il Canale Alto Agro Veronese è classificato BUONO sia per lo stato chimico che per quello ecologico.

Con DGR n. 861 del 15 giugno 2018 la Giunta regionale, sulla base del monitoraggio svolto da ARPAV, ha approvato la classificazione qualitativa delle acque superficiali interne regionali relativa al triennio 2014-2016, confermando le valutazioni assegnate in precedenza ai corsi d'acqua in esame.

I lavori di coltivazione interesseranno anche una porzione di canaletta di proprietà del Consorzio di Bonifica Veronese, per la quale è in corso la procedura di acquisizione.

Fase di coltivazione

Durante la fase di coltivazione l'interferenza potenziale individuata a carico dell'ambiente idrico superficiale riguarda la possibilità di rilascio di inquinanti sui sistemi idrici a seguito del transito degli automezzi pesanti lungo la viabilità a fondo sterrato e l'alterazione della qualità delle acque a seguito della sedimentazione di polveri nel sistema idrico superficiali, con particolare riferimento ai canali irrigui secondari presenti all'interno dell'area agricola compresa nell'ambito estrattivo di Valeggio sul Mincio.

Si precisa che gli interventi di scavo e movimento terra non prevedono l'interessamento diretto di corsi d'acqua in quanto non presenti nell'ambito di cava di progetto; non si prevedono, inoltre, scarichi diretti su corpi idrici.

Fase di ricomposizione

Durante la fase di ricomposizione ambientale non si segnala la possibilità di attivare o introdurre possibili interferenze nei confronti della rete idrica superficiale, in quanto le operazioni non coinvolgeranno direttamente o indirettamente i corpi idrici.

Mitigazioni

La bagnatura con autobotte dei piazzali e delle strade sterrate di cantiere, ridurrà notevolmente l'emissione di polveri diffuse provocate dal movimento e dal transito dei mezzi di cava e di trasporto.

Successivamente all'utilizzo delle mitigazioni, l'impatto previsto risulta Trascurabile.

Ambiente idrico: acque sotterranee

L'ambito territoriale è caratterizzato dalla presenza di un potente materasso alluvionale in cui è presente un acquifero permeabile ed idraulicamente indifferenziato, ospitante una ricca falda freatica, posta a una profondità superiore ai 10 m dal piano campagna attuale, il cui andamento ricostruito dalle isofreatiche mostra una vergenza verso sudest, mentre avvicinandosi al Mincio tale direzione assume una vergenza verso sud-ovest; la superficie piezometrica, così come descritta dalla Carta Idrogeologica dell'Alta Pianura Veronese Occidentale, mostra una direzione di flusso da NE verso SW a testimonianza dell'azione drenante esercitata dal Fiume Mincio e dai canali artificiali presenti in zona; la cava Turchetti 4 Nord si mantiene almeno 3 metri sopra la quota di massima escursione di falda; in particolare il franco minimo tra il fondo scavo di progetto e la falda è superiore ai 3 m.

Fase di coltivazione

Durante la fase di coltivazione si assisterà all'escavazione di terreni, con ribassamento del piano di campagna fino al raggiungimento della quota di progetto, e all'utilizzo di mezzi e macchine operatrici per le operazioni di movimento terra.

Per quanto riguarda l'escavazione dei terreni, questa comporterà la riduzione dello spessore insaturo che funge da naturale protezione della falda acquifera, che per tutto l'ambito estrattivo che ricade all'interno del Polo estrattivo di Valeggio è da considerarsi ad elevata vulnerabilità idrogeologica, in quanto i terreni ghiaiosi che costituiscono il sottosuolo dell'area di cava risultano ed elevata permeabilità.

Per quanto riguarda l'utilizzo di mezzi di cantiere, questo può provocare l'alterazione della qualità delle acque a seguito di eventi accidentali (possibili sversamenti accidentali di sostanze inquinanti

dai mezzi operativi). Tuttavia, la probabilità di accadimento di tali situazioni può essere ridotta in modo significativo eseguendo le ordinarie manutenzione dei mezzi operativi e regolando i flussi di traffico in entrata ed uscita dal cantiere estrattivo.
I proponente precisa che l'area estrattiva, una volta raggiunta la massima profondità di scavo, sarà oggetto di ricomposizione ambientale (apporto di uno strato di terreno vegetale) in grado di ripristinare le condizioni naturali di protezione sia del suolo che delle acque sotterranee dell'area.

Fase di ricomposizione
Durante la fase di ricomposizione ambientale si assisterà al riporto di terreno vegetale e dei limi di lavaggio; lo strato più superficiale del materiale riportato sarà caratterizzato da prevalente componente argilloso limosa. Tali operazioni consentiranno di diminuire il grado di vulnerabilità della falda risultante dalla precedente fase di coltivazione di cava, in quanto si andrà a diminuire la possibilità di contatto (percolazione) di inquinanti con la falda sottostante.

Mitigazioni
La profondità di scavo prevista garantirà il mantenimento al di sopra della superficie freatica di un franco di almeno 3 m. Tale valore rispetta i limiti imposti dalla L.R. 13/2018 che prescrive una distanza minima tra il fondo cava e il livello di massima escursione, valutabile come media delle massime annuali riscontrate in un congruo periodo di tempo, di 2 m. Ciò premesso, i lavori di coltivazione di cava (estrazione del materiale ghiaioso) non determineranno possibili ripercussioni sull'equilibrio dinamico della falda freatica.
La vulnerabilità della falda risulterà, ad ogni modo, localizzata al solo ambito di cava e di tipo permanente in quanto l'asportazione di suolo permarrà anche al termine dei lavori.
Nell'eventualità si verificassero situazioni a rischio come sversamenti accidentali di sostanze pericolose (oli o carburanti) dovuti a guasti di macchinari o incidenti tra automezzi, gli operatori dovranno essere istruiti per intervenire prontamente con le dovute procedure di emergenza e di bonifica.
Per quanto riguarda la gestione dei rifiuti, il proponente dichiara che sarà evitata la commistione anche temporanea tra tipologie diverse di rifiuto, i rifiuti saranno prontamente raccolti, separati e stoccati per tipologia in appositi contenitori opportunamente dimensionati, i rifiuti pericolosi di tipo liquido dovranno essere stoccati all'interno di contenitori ermetici, dotati di bacino di raccolta di spanti accidentali, la destinazione finale dei rifiuti dovrà seguire preferibilmente il ciclo del recupero presso idonei impianti e sarà vietato incenerire i rifiuti di qualsiasi tipologia.

Per quanto riguarda l'escavazione dei terreni, l'impatto è giudicato Negativo medio, per quanto riguarda le altre azioni, Trascurabile.

Suolo
L'area ricade in parte all'interno di un abito estrattivo già interessato da escavazioni ove la componente suolo originaria risulta asportata per una profondità di alcuni metri rispetto all'originale piano di campagna; l'ambito di progetto è caratterizzato dalla presenza di alluvioni rissiane costituite superficialmente da uno strato di suolo agrario, dello spessore medio di 0,5-1,0 m. Tale terreno ricopre uno strato di ghiaie poligeniche sabbiose con ciottoli di diametro medio tra i 10 e 15 cm, compatte e ben assortite. Nella parte più superficiale si trovano i materiali più grossolani e con maggiore percentuale limosa, mentre scendendo in profondità tende diminuire la granulometria e a comparire qualche livello di sabbia grossolana. L'area di progetto è coltivata a colture orticole in pieno campo e frutteti.

Fase di coltivazione
Le operazioni di escavazione possono provocare i seguenti impatti:
- rischio di inquinamento del sistema suolo-sottosuolo a causa di sversamenti accidentali di sostanze inquinanti dai mezzi operativi

- consumo di risorse naturali attraverso lo scoticamento anche di suoli vegetali attuali e l'asportazione definitiva di una parte del substrato.

Per quanto riguarda il rischio di inquinamento del sistema suolo-sottosuolo, il proponente, al fine di contenere il rischio e di gestire gli eventuali sversamenti, ha individuato specifiche prescrizioni operative/misure di mitigazione.
Per quanto riguarda il consumo di suolo, il progetto prevede il consumo di suolo relativamente alla risorsa ghiaia per un totale di 540.000 m^3, mentre il terreno vegetale (16.000 m^3) verrà accantonato re riutilizzato per formare il profilo finale delle terra da rinverdire e destinare a seminativo.
Trattasi pertanto di un impatto non reversibile per quanto riguarda la risorsa ghiaia.

Fase di ricomposizione
Durante la fase di ricomposizione ambientale si prevede il riporto del terreno vegetale precedentemente accantonato, ripristinando pertanto i terreni idonei alle pratiche agricole.
L'impatto risulterà positivo, in quanto si otterrà una superficie continua e regolare, maggiormente sfruttabile dal punto di vista agronomico, un miglioramento del microclima locale, con un'ampia spianata pianeggiante che migliora la circolazione dell'aria a livello locale ed evita la formazione di ristagni d'umidità nelle zone di transizione tra le bassure coltivate e le scarpate rinverdite; inoltre l'intervento di ripristino è compatibile con le indicazioni previste dal Piano cave Comunale.

Mitigazioni
In caso di rinvenimento di rifiuti pericolosi i lavori dovranno essere tempestivamente interrotti dando opportuna segnalazione, procedendo successivamente alla caratterizzazione chimico-fisica e allo smaltimento del rifiuto presso idonei siti autorizzati.
Dovranno essere previsti tutti gli accorgimenti tecnici e le procedure gestionali atti a minimizzarne l'eventuale dispersione di sostanze inquinanti.
Nell'eventualità si verificassero situazioni a rischio come sversamenti accidentali dovuti a guasti di macchinari, incidenti tra automezzi e/o sversamenti di sostanze pericolose (oli o carburanti), gli operatori dovranno essere istruiti per intervenire prontamente con le dovute procedure di emergenza e di bonifica.

Per quanto riguarda il consumo di suolo, l'impatto è giudicato Negativo medio, per quanto riguarda la fase di ricomposizione Positivo basso, per le altre azioni Trascurabile.

Paesaggio
L'ambito territoriale in analisi ha subito negli ultimi decenni una significativa trasformazione, passando da un contesto prettamente agricolo ad una destinazione di tipo misto, caratterizzata dalla diffusione di aggregati urbani e dall'insediamento di attività estrattive; il territorio è rappresentato da estesi ambiti a coltivo, all'interno dei quali si inseriscono centri abitati di ridotte dimensioni e le aree estrattive del Polo estrattivo di Valeggio; l'esteso sistema viario (strade comunali, provinciali e regionali) contribuisce ad aumentare il grado di frammentazione del territorio.
L'area ricade all'interno di un abito estrattivo già interessato da pregresse escavazioni (ex cava Primavera) ove la componente paesaggio risulta da tempo alterata e compromessa in modo irreversibile; rimangono evidenti i segni dei cantieri estrattivi non ancora del tutto ricomposti (viabilità di accesso, piazzali, fronti di scavo); le ricomposizioni hanno restituito gli spazi agrari sul fondo delle cave, mentre le scarpate si sono irregolarmente rinaturalizzate con vegetazione autoctono ed ecologicamente coerente.
All'interno dell'area di progetto e nel suo immediato intorno non sono presenti elementi di pregio o di rarità rispetto al contesto di riferimento, inoltre l'area di progetto non ricade all'interno di vincoli paesaggistici di cui al D.lgs 42/2004.

Fase di coltivazione
Il progetto in esame prevede la coltivazione della cava "Turchetti 4 Nord", interessando con escavazioni in un ambito di circa 45.800 m^2.
L'attivazione del cantiere di cava comporta la formazione di fronti di scavo potenzialmente visibili da punti di vista noti e l'introduzione di elementi di intrusione e detrattori (geometrie artificiali conseguenti gli scavi) rispetto al paesaggio attuale.
Le morfologie ove si svilupperà il cantiere risulteranno notevolmente ribassate rispetto al piano di campagna e poco visibili dai principali punti di osservazione noti intorno alla cava (via G. Ferraris); inoltre, la coltivazione si svilupperà in andamento e proseguimento delle quote delle cave Foroni, Primavera, Turchetti 4, Lodovica e Castagna, senza introdurre, pertanto elementi incongrui o di diversità rispetto al sistema attuale, caratterizzato dalla storica presenza di siti estrattivi.
Il progetto consentirà di realizzare un unico fondo agricolo di circa 43 ha, che va dalla ex cava Primavera al limite meridionale della cava Lodovica.
Secondo il proponente dunque, l'attività di escavazione non interferisce con i rapporti visivi che relazionano gli elementi del territorio.

Fase di ricomposizione
Durante la fase di ricomposizione ambientale si prevede il riporto del terreno vegetale precedentemente accantonato, ripristinando pertanto i terreni idonei alle pratiche agricole. L'impatto risulterà positivo, in quanto si andranno a migliorare gli effetti indotti durante la fase di coltivazione.
La stesa del terreno di scotico accantonato nelle fasi di approntamento dei cantieri (ai sensi del pt. 11 art. 17 NTA del PRAC), unitamente al riporto di terre e rocce da scavo e limi di lavaggio, permetterà la formazione di un substrato superficiale idoneo all'attecchimento degli apparati radicali. Ai sensi dell'Art. 9, pt.2 lett. d) della L.R. n. 13/2018, la coltivazione del fondo cava verrà realizzata seguendo i criteri dell'agricoltura biologica, questo permetterà non solo una maggiore tutela della risorsa idrica, ma anche la preservazione della fauna entomologica che abitualmente risente dell'uso di sostanze chimiche. Sulla base di quanto riportato all'Art. 18, pt. 5 delle NTA del PRAC, si prevede la realizzazione di macchie boscate in corrispondenza delle scarpate di cava, in un area con estensione almeno pari al 20% della superficie delle scarpate.
Il progetto prevede una ricomposizione migliorativa rispetto a quella prevista per la cava oggetto di ampliamento, tenuto conto delle condizioni attuali e future del sito che fa parte di un comprensorio estrattivo, vocato all'attività di escavazione; tale miglioramento permetterà, quindi, uno sfruttamento dei terreni ad uso agricolo con colture di maggiore pregio, ripristinando di fatto l'originaria vocazione dell'area.

Mitigazioni
Al fine di ridurre la residuale percezione visiva del cantiere estrattivo, con particolare riferimento all'asse viario SP 27 (via G. Ferraris), il progetto in esame prevede la piantumazione di una siepe lungo il limite di cava di lunghezza complessiva di circa 620 m, composta da specie locali ecologicamente coerenti (caro campestre, carpino, sanguinella e ligustro).

L'impatto previsto risulta Negativo basso per la fase di coltivazione e Positivo basso per la fase di ricomposizione.

Rumore
L'area di cava ricade in zona "Classe III: Aree di tipo misto – rurali", all'interno di un ambito estrattivo già interessato da pregresse ed escavazioni in atto, ove la componente rumore risulta storicamente modificata in modo, comunque, del tutto reversibile. L'orario di attività del cantiere estrattivo sarà di tipo diurno dalle 8.00 alle 17.00.
Le principali emissioni sonore sono connesse al passaggio di macchinari agricoli lungo le strade di campagna, per lo svolgimento delle normali pratiche agricole e al traffico veicolare lungo la SP 27, la SR 249 e le attività di cava in atto.

Fase di coltivazione
L'esistenza più o meno prolungata di un cantiere con presenza consistente di macchinari rumorosi e mezzi pesanti potrà comportare significativi disturbi da rumore su ricettori sensibili posti nelle vicinanze.
Per la redazione della Valutazione Previsionale di Impatto Acustico, ai sensi dell'art. 8 della L. 447/95, nei giorni 11/05/2017 e 5/12/2018 sono state eseguite misure fonometriche presso 17 recettori distanti da 375 a 1200 m dall'area di cava per caratterizzare la zona da un punto di vista acustico.
Per la stima dei livelli sonori, è stato utilizzato un software di calcolo previsionale denominato "PRELUDE 1.0" che permette valutazioni di sorgenti puntiformi e lineari ed include la possibilità di stimare la rumorosità generata dalle installazioni impiantistiche e dalle infrastrutture stradali. Tale programma ha consentito di simulare la rumorosità generata dalle attività in oggetto, identificate come più sorgenti puntiformi (rappresentative delle sorgenti di rumore di autocarri e mezzi di escavazione) che si propagano in ambiente esterno, considerando l'abbattimento dato dagli ostacoli sui percorsi di propagazione, rappresentati dagli edifici esistenti e di progetto e considerando attive le vicine cave Foroni, Lodovica, Castagna, Turchetti 4, Vantina Sud e Sfrizzera Est. I calcoli di propagazione acustica sono stati eseguiti prevedendo che i mezzi di escavazione e gli autocarri siano disposti in una prima fase all'altezza del piano campagna e in una seconda fase ad una quota di meno 5 metri rispetto al piano campagna.
Secondo i risultati ottenuti, il proponente prevede che saranno rispettati, presso i ricettori sensibili, i limiti di immissione (differenziale ed assoluto) ed emissione previsti nel periodo diurno per tali aree dalle zonizzazioni acustiche previste dal comune di Valeggio Sul Mincio.

Fase di ricomposizione
Durante la fase di ricomposizione si prevede l'utilizzo del solo escavatore per la riprofilatura delle scarpate e per l'apporto del terreno vegetale. Trattasi di un'interferenza giudicata secondaria rispetto alla fase di coltivazione, per la quale vista la durata (circa un anno) e il numero limitato di macchinari (un escavatore) si stima un impatto Trascurabile nei confronti della componente rumore.

Mitigazioni
Saranno adottati tutti gli accorgimenti tecnici e gestionali per ridurre la produzione di rumore e individuati i percorsi più idonei per il transito dei mezzi pesanti, prevedendo l'utilizzo di tratti di viabilità il più possibile esterni alle aree urbanizzate e con minori volumi di traffico.
Dovranno, comunque, essere attuati interventi mitigativi di tipo informativo, comunicando alla popolazione coinvolta la durata complessiva dei lavori e le fasce orarie giornaliere in cui verranno svolte le attività di cantiere, al fine di evitare disagi nelle fasce orarie protette.
Inoltre gli scavi saranno eseguiti prevalentemente su quote ribassate rispetto ai ricettori sensibili.

Successivamente all'utilizzo delle mitigazioni, l'impatto previsto risulta Negativo basso.

Traffico e viabilità
La viabilità principale a servizio del comparto estrattivo di Valeggio sul Mincio risulta essere composta dalla Strada Regionale n. 249 "Gardesana orientale", dalla Strada Provinciale n. 17 "Goito Roverbella", dalla Strada Provinciale n. 27 "Via G. Ferraris" e dalla Strada Provinciale n. 21 "Marmirolo-Volto Mantovana".
Lungo la strada principale più prossima al sito, la SP 27 (via G. Ferraris), il traffico veicolare pesante si attesta su 25 automezzi pesanti/ora e 45 veicoli leggeri/ora. L'ora di punta è stata individuata nel periodo 7.30-8.30. Più in generale l'intensità di traffico, nelle arterie principali, è da definirsi media, con picchi in corrispondenza dell'apertura e chiusura delle attività lavorative; nelle altre vie di comunicazione l'intensità di traffico è minore ed è legata soprattutto all'attività agricola e produttiva locale, nonché alle esigenze dei residenti.

Fase di coltivazione
Traffico veicolare pesante in entrata/uscita, dal cantiere estrattivo può comportare impegni significativi della viabilità locale.
Una volta uscita dal cantiere di cava, i mezzi di trasporto percorreranno un breve tratto (circa 1 km) di via G. Ferraris (SP 27) per conferire il materiale estratto presso gli impianti del proponente, ubicati nella cava Corte Molinara, sempre all'interno del Comparto Estrattivo di Valeggio.
Il traffico veicolare di esercizio sarà costituito da mezzi commerciali pesanti (autocarri con portata di circa 15 m^3), adibiti al trasporto dei materiali inerti in entrata ed uscita; sulla base delle informazioni relative alla capacità produttiva della cava si è quindi stimato un traffico veicolare pesante in entrata ed uscita pari a 32 passaggi/giorno (16 automezzi), corrispondente ad un flusso medio orario di circa 4 passaggi/ora.
Considerando la coltivazione delle cave "Turchetti 4" e "Turchetti 4 Nord", si stima un flusso orario complessivo di circa 11 passaggi/ora di automezzi pesanti lungo via G. Ferraris (7 passaggi/ora per cava "Turchetti 4" e 4 passaggi/ora per cava "Turchetti 4 Nord).
Tra l'accesso al cantiere di cava Turchetti 4/Turchetti 4 Nord (immissione su via G. Ferraris) e l'impianto di lavorazione della ditta proponente non sono presenti incroci, centri abitati o zone residenziali di sorta. Risultano inalterati, inoltre, i livelli di servizio presso le intersezioni pubbliche, in quanto il traffico pesante, indotto dalla cava Turchetti 4 Nord, non interferirà con incroci o intersezioni di sorta.
Inoltre, la presenza di abitazioni nella zona è piuttosto contenuta ed è rappresentata da piccole frazioni residenziali, oltre che da fabbricati isolati.
Secondo il proponente dunque, la strada provinciale SP 27 presenta sezioni stradali in grado di garantire il corretto deflusso del traffico pesante.
È stato anche verificato l'inquinamento acustico prodotto dal traffico indotto lungo la SP 27, utilizzando il metodo NMPB – Route 96, e secondo i risultati ottenuti si osserva il rispetto dei limiti in relazione alle sorgenti di tipo stradale.

Mitigazioni
Saranno individuati i percorsi più idonei per il transito dei mezzi pesanti, prevedendo l'utilizzo di tratti di viabilità il più possibile esterni alle aree urbanizzate e con minori volumi di traffico.
Saranno attuati interventi mitigativi di tipo informativo, comunicando all'eventuale popolazione coinvolta la durata complessiva dei lavori e le fasce orarie giornaliere in cui verranno svolte le attività di cantiere, al fine di evitare disagi nelle fasce orarie protette.

Successivamente all'utilizzo delle mitigazioni, l'impatto previsto risulta Negativo basso.

Flora, fauna ed ecosistemi
Per quanto riguarda l'area di progetto, la storica attività di cava ha profondamente condizionato qualitativamente e quantitativamente la diffusione e l'evoluzione della vegetazione spontanea; un rilievo dell'uso del suolo dell'area di progetto ha evidenziato la presenza di colture orticole a pieno campo e di frutteti, mentre non risultano presenti elementi vegetazionali degni di nota (filari, siepi arbustive, grandi alberi isolati); prevale un ecosistema di cava in parte ricomposta ove a superfici inerbite o lasciate a libera evoluzione si associano, in parte, colture annuali, cerealicole permanenti o avvicendate; non si segnala la presenza di specie faunistiche di pregio, ma si ritiene possibile la presenza di qualche micro-mammifero e di rettili potenzialmente presenti nel sito in esame, riconducibili a quelli normalmente diffusi negli agroecosistemi della pianura veneta.

Fase di coltivazione
Durante la fase di coltivazione, gli interventi di estrazione comporteranno la temporanea sottrazione di copertura vegetale su un ambito complessivo di 45.800 m^2, determinando la riduzione della copertura vegetale presente nell'area (colture orticole a pieno campo e frutteti) e la conseguente perdita di habitat. Al termine delle operazioni di coltivazione le aree di cava saranno prontamente ricomposte e restituite all'utilizzo agricolo, mentre le scarpate saranno rinverdite, piantumate per la

- Terre e rocce da scavo provenienti da scavi per la realizzazione di opere pubbliche e private, gestite ai sensi dell'art. 186 del D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii.
  Descrizione impiego: Modellazione scarpate ad eventuale integrazione dei limi di lavaggio.
- Sottoprodotti di cui all'art. 183, lettera p) del D.Lgs. 152/2006 che presentano idonei requisiti di qualità ambientale, derivanti dalle sole prime lavorazioni assimilate alla prima lavorazione di cava dei soli materiali di cava e assimilati/sostitutivi, ubicati all'esterno di cave.
  Nello specifico trattasi di limi disidratati per decantazione naturale in vasche o bacini, derivanti dal lavaggio di ghiaia proveniente da cave o da scavi e avente CSC non superiori ai limiti di cui alla colonna A della Tabella 1dell'Allegato 5 alla Parte IV del D.Lgs 152/2006.
  L'impianto di provenienza dei limi è sempre della ditta la Valeggiana Srl sito a Valeggio sul Mincio (VR) all'interno della cava Corte Molinara. L'impianto lavora esclusivamente materiale ghiaioso proveniente da cave e scavi. Nell'impianto non vengono trattati rifiuti.
  Non viene eseguita la ricerca del monomero acrilammide in quanto non viene utilizzato alcun flocculante o additivo per la decantazione.

5. PIANO DI MONITORAGGIO

Il proponente non ha predisposto un piano di monitoraggio.
Per quanto riguarda la componente acque sotterranee si afferma che nella fase di approntamento di cantiere, ai sensi di quanto previsto al pt. 1 dell'Art. 18 delle NTA del PRAC, è prevista la realizzazione di n. 2-3 piezometri per il monitoraggio idrochimico e idrodinamico delle acque di falda, da effettuarsi con cadenza semestrale per i primi 3 anni di coltivazione, e con cadenza annuale per i restanti anni di attività estrattiva, salvo diverse disposizioni impartite in sede di autorizzazione.
Si afferma, inoltre, che l'ubicazione dei piezometri, la profondità di installazione e la tipologia di monitoraggi da effettuare, saranno comunicati con congruo anticipo alle autorità competenti al fine di concordare le modalità di realizzazione.

6. SITI IMPORTANZA COMUNITARIA

L'area interessata dall'ampliamento dell'attività di cava essere esterna a siti della Rete Natura 2000, i siti più prossimi sono:
- la ZSP IT20B0012 "Complesso morenico di Castellaro Lagusello"a circa 12 km
- Il SIC/ZPS IT3210008 "Fontanili di Povegliano" a circa 12 km

Il Proponente, attraverso l'Allegato E della DGR 1400/2017 a firma del consulente De Marchi Gabriele, dichiara che per l'istanza presentata non è necessaria la valutazione di incidenza, in quanto l'intervento è riconducibile alla fattispecie di esclusione di V.Inc.A individuata al Punto 2.1 dell'allegato A della DGR 2200/17 al punto 23): "piani, progetti e interventi per i quali non risultano possibili effetti significativi negativi sui siti della rete Natura 2000".
Nella Relazione tecnica allegata alla dichiarazione viene definita la rispondenza all'ipotesi di non necessità della valutazione di incidenza in considerazione del fatto che l'area d'intervento è esterna ai siti della rete Natura 2000 e che dalle valutazioni e dalle analisi dei principali impatti originati dall'attività non si riconoscono interferenze negative significative nei confronti degli Habitat e delle specie di interesse comunitario in esse presenti.
Non sono previste modifiche dell'assetto dell'area che possano interessare habitat riconosciuti e l'intervento comprende un progetto di ricomposizione dell'assetto vegetazionale dell'area interessata dall'attività di scavo; l'analisi dei principali impatti prodotti esclude che questi possano raggiungere e modificare in maniera significativa negativa i siti della rete Natura 2000 più prossimi o elementi naturali ad essi riconducibili.
Conclusioni dell'istruttoria VINCA: Le valutazioni indicano che per la componete Natura 2000 non sono prevedibili impatti negativi significativi. La dichiarazione di non necessità della valutazione d'incidenza ha trovato riscontro nell'esame della relazione tecnica e della documentazione di progetto.

formazione di macchie boscate. Al termine dei lavori tutta l'area di cava sarà, pertanto, ripristinata con vegetazione.
Le attività svolte durante la fase di coltivazione e, in particolare, il movimento mezzi comportano anche la formazione di emissioni, soprattutto rumorose, che creano un ambiente ostile alla fauna locale. Tuttavia, dato che non risultano presenti specie faunistiche di particolare rilievo, e visto il ristretto ambito operativo del cantiere, il numero limitato dei mezzi operativi e la sensibilità media dell'ambito, il proponente ritiene che gli effetti riguarderanno un basso numero di specie presenti già adattate al disturbo antropico indotto dall'attività di cava e di coltivazione dei fondi, escludendo il verificarsi di forme di impatto significative nei confronti della fauna presente all'interno del sistema territoriale esteso.

Fase di ricomposizione
Contemporaneamente alla fase di coltivazione per lotti, l'intera superficie della cava sarà oggetto di una ricomposizione ambientale che, a fine lavori, restituirà le superfici al riuso agricolo.
La ricomposizione ambientale non solo è volta a ripristinare la superficie vegetale, ma permetterà di rivalutare dal punto di vista ecologico l'intera area, mirando all'ottenimento di un habitat agrario nel fondo e ad una fascia ecotonale lungo le scarpate.

L'impatto previsto risulta Negativo basso per la fase di coltivazione e Positivo basso per la fase di ricomposizione.

Valutazione impatti cumulativi
Il proponente ha effettuato una valutazione degli impatti complessivi generati dalle cave autorizzate (cave Foroni, Lodovica, Castagna, Vantina e Turchetti 4) ed in corso di autorizzazione (Vantina Sud e Sfrizzera Est) ubicate nel settore centro-settentrionale del comparto estrattivo di Valeggio sul Mincio; in conclusione, il proponente ritiene ammissibile la complessiva proposta di estrazione, così come delineata dal Piano Cave comunale e attuata mediante le specifiche proposte di progetto, tenuto conto dei sistemi di gestione e controllo previsti dalle ditte proponenti a tutela delle varie componenti ambientali, dei progetti di ricomposizione ambientale dei siti secondo i cronoprogrammi proposti, del rispetto dei recettori sensibili presenti all'interno dell'ambito e, in generale, della salute umana.

4. PIANO GESTIONE DEI RIFIUTI DI ESTRAZIONE

Il materiale di cava viene lavorato presso gli impianti di proprietà della ditta LA VALEGGIANA SRL situati a Valeggio Sul Mincio (VR) entro la cava Corte Molinara.
I limi di lavaggio sono ottenuti per sedimentazione naturale su bacini o vasche di decantazione senza l'uso di additivi (flocculanti).
Le attività di coltivazione non originano rifiuti di estrazione: il materiale di cava autorizzato alla coltivazione in via principale (utile) sarà interamente commercializzato.
Le terre di scopertura saranno interamente impiegate per la ricomposizione del sito.
I sottoprodotti provenienti dall'attività di coltivazione saranno impiegati per la coltivazione del sito.
Il materiale di cava autorizzato alla coltivazione in via secondaria (associato) sarà impiegato e ricollocato per le previste opere di ricomposizione ambientale e l'eventuale esubero commercializzato.
Nell'ambito della ricomposizione saranno impiegati i seguenti materiali provenienti dall'esterno del sito estrattivo:

- Terreno vegetale proveniente da operazioni di scotico preliminare agli scavi di sbancamento in cantieri relativi a opere pubbliche e private, gestite ai sensi dell'art. 186 del D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii.
  Descrizione impiego: Formazione strato di coltivo ad integrazione del terreno di scotico se insufficiente.

L'istruttoria eseguita prende atto della Dichiarazione di non necessità di Valutazione d'incidenza formulata.

7. OSSERVAZIONI E PARERI

Consorzio di Bonifica Veronese (nota prot. n. 1-16551 del 19/11/2019, acquisita al protocollo regionale con prot. n. 498536 del 19/11/2019 e confermata con nota acquisita l'8/04/2020, con prot. n. 149072)

Il Consorzio di Bonifica Veronese, con nota del 19/11/2019, ha espresso parere favorevole all'intervento in questione, nel rispetto delle disposizioni del Regolamento consorziale per la rete irrigua strutturata, con la prescrizione che si dovrà provvedere al ripristino ed al mantenimento della continuità idraulica dei canali irrigui consorziali e privati eventualmente interessati dai lavori.

e-distribuzione SpA (nota prot. n. 0210786 del 31/03/2020, acquisita al protocollo regionale in data 07/04/2020, n. 147328)

e-distribuzione SpA, con nota prot. n. 0210786 del 31/03/2020, ha espresso parere preventivo favorevole allo spostamento della linea elettrica a media tensione interessante l'area di progetto.

CONSIDERAZIONI NORMATIVE

In merito all'applicazione dell'art. 34 della L.R. 15/2018, di adeguamento alla pronuncia della Corte Costituzionale n. 66/2018, alle istanze in istruttoria ai sensi dell'art.95 della L.R. 30/2016 per l'autorizzazione di ampliamento di cava, si espone quanto segue.

L'art. 34 della L.R. 15/2018 stabilisce quanto segue: *Le istanze di ampliamento di cave di sabbia e ghiaia, presentate ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 95 della legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30, sono portate a definizione, in conformità alla legge regionale 16 marzo 2018, n. 13 "Norme per la disciplina della attività di cava" e al Piano regionale della attività di cava approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. 32 del 20 marzo 2018; i relativi volumi, come richiesti, sono autorizzabili a valere sul dimensionamento dei fabbisogni oggetto della valutazione ambientale strategica del Piano regionale della attività di cava.*

La questione riguarda in particolare a quale dimensionamento dei fabbisogni oggetto della valutazione ambientale strategia del P.R.A.C. approvato con D.C.R. n. 32 del 20.03.2018 occorra fare riferimento in merito alle domande di cava presentate ai sensi dell'art. 95 della L.R. 30/2016 e per le quali sono già state rilasciate le relative autorizzazioni, poiché ciò influenza la procedibilità delle successive domande di autorizzazione di cave di sabbia e ghiaia in provincia di Verona in rapporto ai volumi massimi autorizzabili stabiliti dal piano cave.

Per fornire un quadro preciso della situazione giuridica che si è venuta a creare occorre ripercorrere le fasi di adozione e approvazione del PRAC nonché delle norme e domande citate.

ADOZIONE DEL PRAC

Il P.R.A.C. è stato adottato con D.G.R. n. 2015 del 4.11.2013 sulla base della L.R. 7.9.1982 n. 44 e del DDL n. 9 del 22.05.2012, divenuto poi PDL 284. La L.R. 44/1982, come pure il PDL citato, prevedeva che il Piano dovesse dimensionare il volume massima autorizzabile di sabbia e ghiaia sulla scorta della stima dei fabbisogni. Il P.R.A.C. adottato prevedeva quindi un dimensionamento dei volumi massimi autorizzabili per l'estrazione di sabbia a ghiaia di circa **36,0** milioni di metri cubi, così suddivisi per gli ambiti estrattivi individuati dallo stesso:

AMBITO ESTRATTIVO	Volume massimo Autorizzabile (milioni di mc)
TREVISO	17,2
VERONA	12,6
VICENZA 1	5,0
VICENZA 2	0,4
VICENZA TREVISO	0,8
TOTALE	36,0

La Valutazione Ambientale Strategica di questa proposta di P.R.A.C. si è conclusa con l'espressione del parere motivato n. 116 del 21 maggio 2014, favorevole con prescrizioni, da parte della Commissione Regionale V.A.S.

Preso atto dell'esito favorevole della V.A.S., con D.G.R. n. 85 CR del 24.06.2014, il Piano è stato trasmesso al Consiglio Regionale, per l'approvazione, riducendo i quantitativi massimi autorizzabili di sabbia e ghiaia da 36 milioni di mc a **32,0** milioni di mc, suddivisi fra gli ambiti nel modo seguente:

AMBITO ESTRATTIVO	Volume massimo Autorizzabile (milioni di mc)
TREVISO	13,8
VERONA	12,0
VICENZA 1	5,0
VICENZA 2	0,4
VICENZA TREVISO	0,8
TOTALE	32,0

La scadenza della legislatura e conseguente del PDL 284 non ha consentito l'approvazione del P.R.A.C. il quale è stato poi aggiornato al nuovo disegno di legge n. 8/2016 in materia.

L'aggiornamento ha confermato la sostanza del Piano, procedendo però al ricalcolo dei fabbisogni di materiali inerti, in generale riduzione rispetto alla precedente versione, e in particolare stabilendo un nuovo quantitativo massimo autorizzabile di sabbia e ghiaia pari a **10,0** milioni di mc nei prossimi dieci anni, così suddiviso per ambiti provinciali:

AMBITI PROVINCIALI	AMBITI	Volume massimo Autorizzabile (milioni di mc)
TREVISO	TV parte VI-TV	2,2
VERONA	VR	5,0
VICENZA	VI1 – VI2 – parte TV-VI	2,8
	TOTALE	10,0

Tale aggiornamento è stato adottato con D.G.R. n. 1647 del 21.10.2016 ed è stato sottoposto alla verifica di assoggettabilità a V.A.S., ai sensi dell'art. 12 del D.lgs. n. 152/2006.

INTRODUZIONE ART. 95 - L.R. 30/2016

Con la L.R. 30.12.2016 n. 30 è stato introdotto l'art. 95, il quale consentiva (comma 5) "*i soli ampliamenti di cave di sabbia e ghiaia*", in presenza di alcune condizioni, fra le quali:

- il volume di ampliamento richiesto, per ciascuna cava, non ecceda i 500.000 mc di materiale e il 50% del volume già autorizzato;
- i volumi autorizzati in ampliamento non superino complessivamente **8,5** milioni di metri cubi così suddivisi: **4,5** milioni di metri cubi per il territorio della provincia di Verona e 4 milioni di metri cubi per il territorio della provincia di Vicenza, in 9 anni.

Tale articolo inoltre per consentire l'attività di cava relativa a tali istanze prevedeva di disapplicare le seguenti limitazioni:

- comma 1 dell'art. 24 della L.R. n. 1/2004 relativo al parere vincolante della C.T.P.A.C.;
- art. 44, primo comma, lettera b) della L.R. n. 44/1982 relativo alla possibilità di autorizzare ampliamenti oltre il 30% di quanto già autorizzato;
- art. 34, comma 2, della L.R. n. 5/2000, relative al calcolo del 3% della superficie agricola comunale di potenziale escavazione;
- riduzione della fascia di rispetto di cui all'articolo 44, primo comma, lettera d) della L.R. 44/1982.

Sulla scorta di tale norma sono state presentate 8 domande di ampliamento di cave di sabbia e ghiaia in Provincia di Verona per un volume complessivo di mc 2.825.513.

NUOVA LEGGGE SULL'ATTIVITA' DI CAVA e APPROVAZIONE DEL P.R.A.C.

L'autorità ambientale, commissione regionale V.A.S., con parere motivato n. 37 del 21.03.2017 ha espresso il parere di non assoggettare alla procedura di V.A.S. l'aggiornamento 2016 del P.R.A.C. ponendo alcune condizioni, fra le quali il recepimento del contenuto dell'art. 95 della L.R. 30/2016.

Pertanto con D.G.R. n. 24 CR del 22.03.2017 è stato trasmesso al Consiglio regionale, per l'approvazione, il P.R.A.C. – Aggiornamento 2016, recependo i quantitativi massimi autorizzabili previsti dall'art. 95 della L.R. 30/2016, distribuiti però su una temporalità di 10 anni anziché 9, per un totale di 9,5 milioni di mc, suddivisi per ambito provinciale nel modo seguente:

AMBITO PROVINCIALE	Volume massimo Autorizzabile (milioni di mc)
TREVISO	0,0
VERONA	**5,0**
VICENZA	4,5

Il 16.03.2018 è entrata in vigore la nuova L.R. n. 13 sull'attività di cava che ha sostituito la previgente disciplina regionale, costituita dalla L.R. 44/1982 e dal citato art. 95 della L.R. n. 30/2016, e con Deliberazione del Consiglio regionale n. 20 del 20.03.2018 è stato approvato il piano regionale dell'attività di cava (P.R.A.C.) che prevede i medesimi quantitativi autorizzabili oggetto della proposta di approvazione. In particolare, per le cave di sabbia e ghiaia, l'art. 10 delle NTA del Piano pone le condizioni per la presentazione delle domande e il limite massimo autorizzabile per ciascuna domanda, che può essere pari a 300.000 mc ovvero corrispondete ad un volume che consenta l'attività estrattiva di 10 anni sulla scorata della alla produzione media annua dell'ultimo triennio o di quanto previso dal piano industriale.

ANNULLAMENTO ART. 95 E ADOZIONE ART. 34 L.R. 15/2018

Molti articoli della LR. 30/2016 erano stati nel frattempo impugnati dallo Stato e fra questi anche l'art.95, il quale è stato annullato in molte parti dalla Corte costituzionale n. 66 del 2018, rendendolo inapplicabile.

In adeguamento alla pronuncia della Corte costituzionale il Consiglio regionale, con l'art. 34 della L.R. 20.04.2018, n. 15, ha definito il regime giuridico delle istanze di coltivazione di cava che

intanto erano state presentate in Regione ai sensi dell'art. 95 della L.R. 30/2016 per un volume complessivo di circa **2,8** milioni di mc:

"*1. Le istanze di ampliamento di cave di sabbia e ghiaia, presentate ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 95 della legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30, sono portate a definizione, in conformità alla legge regionale 16 marzo 2018, n. 13 "Norme per la disciplina della attività di cava" e al Piano regionale della attività di cava approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. 32 del 20 marzo 2018; i relativi volumi, come richiesti, sono autorizzabili a valere sul dimensionamento dei fabbisogni oggetto della valutazione ambientale strategica del Piano regionale della attività di cava.*"

L'articolo 34 della L.R. 15/2018 quindi sottopone le istanze in istruttoria all'intervenuta L.R. 13/2018 e al P.R.A.C. approvato ponendo, come evidenziato nell'ultimo periodo, due puntualizzazioni:

- una deroga sul volume autorizzabile per singolo intervento;
- una sui volumi massimi autorizzabili per ambito estrattivo.

Al riguardo, su tali istanze la Direzione Difesa del Suolo si è espressa evidenziando che le domande in istruttoria sono sottoposte interamente alle disposizioni della L.R. 13/2018 e del P.R.A.C. fatta eccezione per il volume richiesto in ampliamento "*che appare autorizzabile a prescindere da eventuali limitazioni volumetriche nel P.R.A.C. o nella legge*", richiamando che il P.R.A.C. stabilisce per le cave di sabbia e ghiaia che:

1. sono possibili solo ampliamenti di cave non estinte;
2. l'autorizzazione in ampliamento per singola cava non può superare il volume di 1 milione di mc;
3. può presentare domanda di ampliamento il titolare di una cava nella quale la riserva di materiale da estrarre sia inferiore a 90.000 mc ovvero sia tale da consentire l'attività estrattiva per un periodo non superiore a tre anni sulla base della produzione media annuale;
4. l'ampliamento non potrà superare il volume di 300.000 mc ovvero il volume ottenuto moltiplicando la produzione annua per i 10 anni di validità del P.R.A.C.;
5. nei comparti estrattivi possono essere autorizzate anche nuove cave in continuità con quelle estinte.

La Direzione ha comunicato in sostanza che "*l'art. 34 dà facoltà di superare la sola limitazione al volume di cui al punto 4 sopra richiamato, fermo restando l'applicazione di tutte le altre condizioni e limitazioni contenute nel P.R.A.C.*".

Sulla scorta di tali indicazioni le 8 istanze di cava sopra citate sono state autorizzate per il volume di 2,8 milioni di mc di materiale. Sono state inoltre autorizzate anche le successive 4 istanze di cave di sabbia e ghiaia nell'ambito provinciale di Verona per un ulteriore volume di 1,9 milioni di mc di materiale, raggiungendo così un volume complessivo di **4,7** milioni di mc sulla provincia di Verona.

In Provincia di Verona sono ancora in istruttoria 8 domande di cava per un volume ulteriore di circa **3,4** milioni di mc.

Mentre sulle norme cui fare riferimento e sulla prima puntualizzazione non sono emersi dubbi interpretativi, in riferimento alla seconda puntualizzazione occorre chiarire quale sia il *dimensionamento dei fabbisogni oggetto della valutazione ambientale strategica del Piano regionale delle attività di cava* sul quale far valere i volumi autorizzati alle domande presentate ai sensi dell'art. 95.

Occorre innanzitutto stabilire che i *fabbisogni oggetto della valutazione strategica*, rappresentino i fabbisogni cui far fronte con le nuove autorizzazioni di cava e non i fabbisogni di materiale stabiliti dalle analisi del P.R.A.C..

Queste ultime forniscono valori decisamente superiori rispetto a quelli sopra indicati. Infatti il piano adottato nel 2013 individuava il fabbisogno in 65 milioni di mc sabbia e ghiaia da ricavare dall'attività estrattiva (85 milioni di inerti nel complesso). Tale valore deriva dalle intervenute scelte di pianificazione, che incentivano l'utilizzo di materiali alternativi e di riserve autorizzate, a fronte di un fabbisogno lordo stimato di 120 milioni di mc.

Con l'aggiornamento del Piano nel 2016 è stato stimato un fabbisogno complessivo di 80 milioni di mc di inerti dei quali 55 milioni di mc da reperire nelle cave, di cui 41,8 di sabbia e ghiaia. Le scelte di piano hanno portato ad incentivare l'utilizzo dei materiali provenienti dal recupero da demolizioni e da scavi connessi alla realizzazione di opere pubbliche riducendo quindi la previsione del volume di sabbia e ghiaia proveniente da cave a 36,6 milioni di mc. Poi, con l'obiettivo di ridurre le cd riserve, ovvero i volumi già autorizzati e non ancora estratti, ha previsto che il volume di fabbisogno da soddisfare mediante nuove autorizzazione di cave di sabbia e ghiaia fosse di 9.5 milioni di mc.

In relazione alla valutazione ambientale strategica cui riferire tali fabbisogni di piano, occorre riferirsi alla procedura di approvazione del P.R.A.C.. Emerge così che la valutazione ambientale strategia è stata espletata e conclusa con il parere motivato n. 116 del 21/05/2014 della Commissione regionale V.A.S. sul P.R.A.C. adottato con D.G.R. n. 2015/2013 e per un dimensionamento dei volumi massimi autorizzabili di sabbia e ghiaia pari a 36,0 milioni di mc (dei quali 12,0 attribuiti all'ambito provinciale di Verona) sui 10 anni di validità del P.R.A.C..

Il successivo parere motivato n. 37 del 21.03.2017 della commissione V.A.S., reso sull'aggiornamento del piano adottato con D.G.R. n. 1647/2016, che prescriveva di allineare le previsioni quantitative del Piano per la sola sabbia e ghiaia all'allora vigente art. 95 della L.R. 30/2016, per 9,5 milioni di metri cubi (4,5 in provincia di Verona), in realtà rappresenta verifica di assoggettabilità a V.A.S. che ha portato all'esclusione del Piano a tale procedura.

Pertanto, in ragione dei contenuti di cui all'art. 34 della L.R. 15/2018, essendo l'unico Piano Regionale della Attività di Cava (P.R.A.C.) oggetto della Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) quello adottato con D.G.R. n. 2015 del 4.11.2013, successivamente licenziato con parere motivato n. 116 del 21 maggio 2014 dalla V.A.S., i volumi relativi alle istanze di ampliamento di cave di sabbia e ghiaia, presentate ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 95 della legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30, vanno fatti valere sul dimensionamento dei fabbisogni relativo a tale piano ossia 36 milioni di metri cubi dei quali 12,6 milioni di metri cubi assegnati alla Provincia di Verona.

8. VALUTAZIONI COMPLESSIVE

In attinenza al *Quadro Riferimento Programmatico,* lo Studio di Impatto Ambientale analizza tutti gli strumenti di pianificazione che interessano il progetto: l'ambito non rientra all'interno di spazi o sistemi soggetti a vincoli o specifiche limitazioni dovute a valenze ambientali individuate dai piani urbanistici vigenti.
A seguito dell'analisi dei diversi strumenti di pianificazione territoriale non sono emerse particolari interferenze o elementi contrastanti la realizzazione dell'intervento.
In attinenza al *Quadro di Riferimento Progettuale,* la documentazione presentata a corredo della domanda illustra nel dettaglio le caratteristiche del progetto a garanzia del corretto funzionamento, della sicurezza e del minimo impatto sull'ambiente.
In rapporto al *Quadro di Riferimento Ambientale* lo studio ha analizzato gli impatti sulle diverse componenti ambientali, sia su area vasta che area locale.
Per quanto concerne il tema degli impatti cumulativi, imposto dal D.M. n. 52 del 30/03/2015, nell'elaborato "Approfondimento sugli impatti complessivi", sono stati valutati nel loro insieme gli impatti generati dalle cave autorizzate ed in corso di autorizzazione ubicate nel settore centro-settentrionale del comparto estrattivo di Valeggio sul Mincio; è stato valutato anche il movimento totale dei mezzi che prelevano il materiale estratto e tale numero è stato poi confrontato con alcuni dati relativi ai flussi di traffico insistenti sulla viabilità principale.
Il suddetto studio conclude asserendo che l'incremento dei flussi sia facilmente assorbibile, ma non è stata prodotta alcuna verifica sulla capacità delle suddette aste stradali (e delle loro intersezioni), in termini di Livelli di Servizio attuali e di variazione, o meno, di quelli futuri, per effetto dei nuovi apporti di traffico.
Si conclude lo studio sostenendo che l'impatto dell'ampliamento delle cave sulla mobilità veicolare non è significativo, dato che gli indicatori di funzionalità restano sostanzialmente inalterati.

9. VALUTAZIONI CONCLUSIVE

Vista la normativa vigente in materia, sia statale che regionale, ed in particolare:

- il D.Lgs. n. 152/2006 "Norme in materia ambientale";
- la L.R. n. 4/2016 "Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale";
- la L.R. n. 13/2018 "Norme per la disciplina dell'attività di cava";
- la L.R. n. 15/2018 ed in particolare l'art. 34;
- il PRAC della Regione Veneto approvato con DCR n. 32 del 30.03.2018;
- la D.G.R. n. 1400/2017;
- la D.G.R. 568/2018;

Esaminato lo Studio di Impatto Ambientale;

esaminata la documentazione presentata;

valutate le caratteristiche del progetto e la sua localizzazione nel più ampio contesto antropico ed ambientale;

preso atto del parere favorevole del Consorzio di Bonifica Veronese acquisito al protocollo regionale con prot. n. 498536 del 19/11/2019;

preso atto che, per quanto attiene le informazioni relative al processo di partecipazione del pubblico, non risultano essere pervenute altre osservazioni concernenti la valutazione di impatto ambientale e/o la valutazione di incidenza;

valutato che l'analisi degli impatti dell'intervento proposto sulle componenti analizzate ha evidenziato sostanzialmente una ricaduta trascurabile sulle diverse componenti ambientali;

tenuto conto degli esiti degli approfondimenti effettuati dal gruppo istruttorio;

considerato che il Proponente ha presentato la dichiarazione di non necessità della procedura di valutazione di incidenza, in quanto riconducibile all'ipotesi di non necessità di valutazione di incidenza prevista dall'Allegato A della Delibera di Giunta Regionale del Veneto D.G.R. n. 1400/2017, a cui ha allegato la "Relazione di non necessità di Valutazione di Incidenza Ambientale";

preso atto della Relazione Istruttoria Tecnica n. 11/20 del 30/03/2020, del Dott. Mauro Miolo, consulente esterno del Comitato Tecnico Regionale VIA, agli atti dell'U.O. VIA, in cui è stata verificata l'effettiva non necessità della Valutazione di Incidenza;

considerato che l'intervento così come proposto risulta localizzato in un'area in cui non sono presenti vincoli ambientali/paesaggistici ed idrogeologici;

considerato che il proponente, vista la tipologia di attività e le modalità con cui la stessa verrà condotta, non ritiene necessaria alcuna ulteriore misura di mitigazione rispetto a quelle già proposte in progetto;

considerato che dall'analisi degli impatti non si rilevano situazioni che necessitino l'adozione di misure di mitigazione ulteriori rispetto a quelle messe in atto dal proponente;

considerato quanto previsto dal vigente P.R.A.C. in merito al controllo idrodinamico, alla tipologia di coltivazione agricola e alla modalità di ricomposizione del fondo cava;

considerato che, ai sensi dell'art. 11 comma 3 della L.R. 13/2018, per i progetti di cava soggetti a VIA, il Comitato Tecnico Regionale V.I.A. si esprime anche in luogo della C.T.R.A.E. per quanto attiene la normativa in materia di cave;

Tutto ciò premesso, visto, considerato e valutato, il Comitato Tecnico Regionale V.I.A., presenti tutti i suoi componenti (assente il rappresentante dell'Agenzia Veneta per l'Innovazione del Settore Primario) preso atto e condivise le valutazioni del gruppo istruttorio incaricato della valutazione del progetto in questione, esprime all'unanimità dei presenti

parere favorevole

- al giudizio positivo di compatibilità ambientale sul progetto di ampliamento della cava di ghiaia denominata "Turchetti 4 – Ampliamento Nord" sita in Comune di Valeggio sul Mincio (VR), alla società La Valeggiana s.r.l. (con sede legale in Via Isabella d'Este 22 – 46100 Mantova (VR) C.F. e P.IVA 00541120200), subordinatamente al rispetto delle prescrizioni/condizioni ambientali di seguito indicate e con validità temporale pari alla durata stabilita dall'autorizzazione mineraria dando atto della non necessità della procedura per la valutazione di incidenza ambientale e facendo proprie le valutazioni e le conclusioni contenute nel verbale di Istruttoria Tecnica n. 11/20 del 30/03/2020 a firma del Dott. Mauro Miolo;
- all'autorizzazione alla coltivazione in ampliamento della cava di sabbia e ghiaia denominata "Turchetti 4 – Ampliamento Nord", ai sensi della L.R. 13/2018, alla ditta La Valeggiana Srl. (con sede legale in Via Isabella d'Este, n. 22 – 46100 Mantova (MN), con le prescrizioni di seguito indicate:

PRESCRIZIONI/CONDIZIONI AMBIENTALI

1	CONTENUTO	DESCRIZIONE
	Macrofase	Corso d'opera
	Oggetto della condizione	Al fine di limitare le emissioni in atmosfera durante le attività di coltivazione della cava come da progetto, dovrà essere previsto l'utilizzo di automezzi per le lavorazioni ed il trasporto dei materiali estratti, con standard qualitativo minimo di omologazione Euro 4 e STAGE IIIB. Tali livelli qualitativi dovranno essere adeguati con l'evolversi degli standard d'omologazione europei, qualora si rendesse necessaria la sostituzione dei mezzi.
	Termine per l'avvio della verifica di ottemperanza	Entro 6 mesi dall'entrata in esercizio, e comunque ad ogni variazione eventualmente intervenuta, dovranno essere trasmessi a Regione e Comune di Valeggio sul Mincio i dati identificativi dei mezzi utilizzati.
	Soggetto verificatore	Comune di Valeggio sul Mincio (VR)
2	CONTENUTO	DESCRIZIONE
	Macrofase	Corso d'opera
	Oggetto della condizione	Durante i lavori di coltivazione dovranno essere opportunamente umidificati i percorsi dei mezzi d'opera, i contesti circostanti e i punti potenzialmente generatori di polveri. I macchinari dovranno essere mantenuti in efficienza ed operare con modalità tali da contenere i livelli di polverosità, rumore e vibrazioni entro i limiti consentiti.

	Termine per l'avvio della verifica di ottemperanza	Entro 6 mesi dall'entrata in esercizio, dovrà essere trasmessa a Comune, Regione e ARPAV adeguata documentazione che rechi l'evidenza delle procedure gestionali e operative adottate, e finalizzate all'ottemperanza ed il mantenimento nel tempo di quanto prescritto.
	Soggetto verificatore	Comune di Valeggio sul Mincio (VR).
3	CONTENUTO	DESCRIZIONE
	Macrofase	Corso d'opera
	Oggetto della condizione	Dovrà essere conservato in cava del materiale assorbente idoneo a raccogliere eventuali sversamenti accidentali e gli operatori dovranno essere istruiti per intervenire prontamente con le dovute procedure di emergenza.
	Termine per l'avvio della verifica di ottemperanza	Entro 6 mesi dall'entrata in esercizio, dovrà essere trasmessa a Comune, Regione e ARPAV adeguata documentazione che rechi l'evidenza delle procedure gestionali e operative adottate, e finalizzate all'ottemperanza ed il mantenimento nel tempo di quanto prescritto.
	Soggetto verificatore	Comune di Valeggio sul Mincio (VR)
4	CONTENUTO	DESCRIZIONE
	Macrofase	Corso d'opera
	Oggetto della condizione	I serbatoi di servizio in cava contenenti carburanti e/o sostanze pericolose dovranno essere omologati e rispettare le vigenti norme in materia di tutela dell'ambiente, e dotati di idonea vasca di contenimento.
	Termine per l'avvio della verifica di ottemperanza	Entro 6 mesi dall'entrata in esercizio, dovrà essere trasmessa a Comune, Regione e ARPAV adeguata documentazione che rechi l'evidenza delle procedure gestionali e operative adottate, e finalizzate all'ottemperanza ed il mantenimento nel tempo di quanto prescritto.
	Soggetto verificatore	Comune di Valeggio sul Mincio (VR)
5	CONTENUTO	DESCRIZIONE
	Macrofase	Corso d'opera
	Oggetto della condizione	La Ditta deve condurre il riutilizzo agricolo dell'area di cava ricomposta esclusivamente secondo i protocolli dell'agricoltura biologica (prescrizione da L.R. 13/2018), minimizzando le concimazioni chimiche e i trattamenti fitosanitari a quanto strettamente necessario; sono vietate le concimazioni organiche tramite liquami zootecnici. In merito ai requisiti ambientali, i limiti di riferimento sono quelli del D.Lgs n. 46/2019; il terreno vegetale da impiegare nella ricostituzione del suolo dovrà presentare caratteristiche (tipologiche, strutturali e tessiturali) simili a quelle dell'unità cartografica di

		riferimento della Carta dei Suoli, al maggior dettaglio disponibile, pubblicata sul sito ARPAV.
	Termine per l'avvio della verifica di ottemperanza	Entro 30 giorni dall'inizio dei lavori di ricomposizione morfologica, dovrà essere trasmessa alla Regione adeguata documentazione che rechi l'evidenza delle procedure gestionali e operative adottate, e finalizzate all'ottemperanza ed il mantenimento nel tempo di quanto prescritto.
	Soggetto verificatore	Agenzia Veneta per l'Innovazione del Settore Primario con oneri a carico del proponente; ARPAV per quanto riguarda gli aspetti ambientali.
6	CONTENUTO	DESCRIZIONE
	Macrofase	Corso d'opera
	Oggetto della condizione	Emissioni acustiche Sia effettuata una verifica di impatto acustico secondo i contenuti della DDG ARPAV n. 3 del 29.01.08 - BURV n. 92 del 7 novembre 2008 (disponibile nella sezione agenti fisici/rumore del sito web www.arpa.veneto.it), anche presso i ricettori potenzialmente più esposti e in condizioni di massima gravosità dell'impianto. I risultati di tale verifica dovranno essere inviati ad ARPAV, alla Regione Veneto, alla Provincia di Verona e al Comune di Valeggio sul Mincio. Nel caso si rilevassero dei superamenti il proponente dovrà predisporre e presentare al Comune di Valeggio sul Mincio, alla Provincia di Verona e alla Regione Veneto un piano di interventi, da presentarsi entro 60 giorni dall'accertamento, per l'immediato rientro nei limiti.
	Termine per l'avvio della verifica di ottemperanza	I risultati della verifica di impatto acustico dovranno essere inviati entro 6 mesi dall'entrata in esercizio. I termini entro cui adottare le soluzioni per il superamento delle criticità, nel caso di superamenti, dovranno essere concordati con la Regione Veneto.
	Soggetto verificatore	Regione Veneto anche avvalendosi di ARPAV, con eventuali oneri a carico del proponente ai sensi degli artt 7 e 15 della Legge n. 132/2016.
7	CONTENUTO	DESCRIZIONE
	Macrofase	Corso d'opera
	Oggetto della condizione	Si dovrà provvedere al ripristino ed al mantenimento della continuità idraulica dei canali irrigui consorziali e privati eventualmente interessati dai lavori.
	Termine per l'avvio della verifica di ottemperanza	Entro 6 mesi dall'entrata in esercizio, dovrà essere trasmessa al Consorzio di Bonifica Veronese adeguata documentazione che rechi l'evidenza delle soluzioni adottate.
	Soggetto verificatore	Consorzio di Bonifica Veronese

ALLEGATO A
AL DECRETO n. 434 del 25-05-2020

PRESCRIZIONI MINERARIE

1) la ditta, per eseguire i lavori di recupero, sistemazione ambientale e rimodellamento delle scarpate dovrà prioritariamente utilizzare materiale di cava associato. Inoltre potranno essere utilizzati, nel rispetto di quanto stabilito dalla D.G.R. n. 761 del 15/03/2010 e dal D.lgs. n. 117/08:
   - sottoprodotti derivanti da prima lavorazione dei materiali di cava, anche se prodotti in altri ambiti di cava;
   - terre da scavo provenienti dall'esterno della cava;
   - sottoprodotti provenienti dall'esterno della cava e derivanti da prima lavorazione di materiali della medesima tipologia dei materiali di cava (sabbia e ghiaia);

   a condizione che detti materiali presentino concentrazioni inferiori ai limiti di cui alla colonna A, Tabella 1 Allegato 5 parte IV del D.lgs.152/2006 e per un quantitativo complessivo non superiore a 77.500 mc. Non è consentito l'uso di materiali diversi da quelli espressamente consentiti. Tutto ciò nel rispetto di quanto statuito dal Decreto Legislativo n. 152/06, dal D.Lgs n. 46/2019 e comunque delle norme in vigore al momento dell'utilizzo;

2) la ditta deve presentare, prima della consegna del provvedimento autorizzativo, a garanzia del rispetto degli obblighi derivanti dall'autorizzazione, un deposito cauzionale in numerario o in titoli di stato al valore corrente di euro 160.000,00 (centosessantamila/00), oppure, sempre per lo stesso importo, copia originale di polizza fidejussoria bancaria o di altro ente primario autorizzato. La Giunta Regionale, con apposito provvedimento, delibererà lo svincolo del suddetto deposito cauzionale previo accertamento dell'osservanza, da parte della ditta autorizzata, degli obblighi derivanti dall'autorizzazione, mentre, in caso di inosservanza degli obblighi stessi, la Giunta Regionale provvederà ad incamerare l'importo corrispondente alle garanzie presentate. La documentazione costituente il deposito cauzionale dovrà contenere una clausola che espliciti che la garanzia si estende a tutti gli inadempimenti e irregolarità accaduti durante tutta l'attività di coltivazione, a partire dalla data di avvio dei lavori dell'autorizzazione originaria;

3) la ditta deve regolamentare gli aspetti viabilistici e la circolazione dei mezzi pesanti da e per la cava, all'interno del territorio comunale, tramite disciplinare da concordare con l'Amministrazione Comunale. La ditta dovrà trasmettere tale disciplinare alla Direzione Regionale Difesa del Suolo entro sei mesi dalla consegna o notifica del provvedimento autorizzativo;

4) la ditta deve concludere i lavori di coltivazione (estrazione e sistemazione ambientale) entro 10 anni dalla data del provvedimento di autorizzazione e dovrà altresì attivarsi congruamente ai fini del completamento dei lavori di coltivazione nell'arco di temporalità assegnato;

5) la ditta deve perfezionare con il Consorzio di Bonifica Veronese, prima consegna o notifica del provvedimento autorizzativo, l'accordo relativo alla disponibilità del tratto di canale irriguo situato all'interno dell'area di ampliamento;

6) la ditta dovrà ottemperare a tutte le ulteriori prescrizioni che verranno inserite nel provvedimento finale di autorizzazione alla coltivazione in ampliamento della cava.

ALLEGATO A

AL DECRETO n. 494 del 25-05-2020

Direzione Ambiente

Il Presidente del
Comitato Tecnico Regionale V.I.A.
Dott. Nicola Dell'Acqua

Il Segretario del
Comitato Tecnico Regionale V.I.A.
Eva Maria Lunger

Il Vice-Presidente del
Comitato Tecnico Regionale V.I.A.
Ing. Loris Tomiato